

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 novembre 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2022, n. 3.

Disposizioni finanziarie di carattere urgente. (22R00435). Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 2022, n. 3.

Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, dell'articolo 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). (22R00431). Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 2022, n. 4.

Misure per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e modifiche di disposizioni connesse. (22R00432). Pag. 2

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 2022, n. 5.

Tutela sanitaria dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti presso strutture sanitarie: sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica). (22R00433). Pag. 6

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2022, n. 6.

Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro. (22R00434). Pag. 7

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 giugno 2022, n. 071/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2007) a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 226. (22R00442). Pag. 21



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 giugno 2022, n. 074/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-riforma delle politiche industriali) e di cui all'articolo 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (Sviluppimpresa)) emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82. (22R00443) *Pag.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno 2022, n. 075/Pres.

Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia previste dall'articolo 6 e dall'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità). (22R00444) *Pag.* 26

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 settembre 2022, n. 30.

Istituzione della Commissione istituzionale prezzi della Toscana. Modifiche alla l.r. 38/2007. (22R00440) *Pag.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2022, n. 31/R.

Disposizioni in materia di modalità di reclutamento del personale e attività extraimpiego. Modifiche al d.p.g.r. 33/R/2010. (22R00441) . . . *Pag.* 32

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2022, n. 1.

Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche. (22R00436) *Pag.* 38

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2022, n. 2.

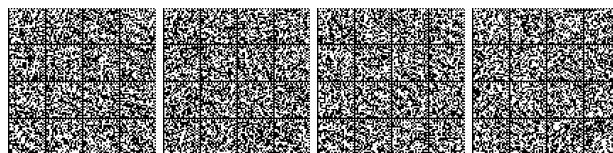
Disposizioni per la promozione della formazione, dell'occupazione e dello sviluppo nei settori della *Blue economy*. (22R00437) *Pag.* 42

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2022, n. 3.

Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di carriera nei relativi settori lavorativi. (22R00438) *Pag.* 47

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2022, n. 4.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2020. (22R00439) *Pag.* 51



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2022, n. 3.

Disposizioni finanziarie di carattere urgente.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria – Parte I del 23 marzo 2022 - Anno 52 n. 4)***IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Disposizioni di carattere finanziario di adeguamento all'articolo 1, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).*

1. A decorrere dall'anno di imposta 2022 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è determinata per scaglioni di reddito incrementando l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni:

- a) per i redditi sino a euro 15.000,00: 0 per cento;
- b) per i redditi oltre euro 15.000,00 e sino a euro 28.000,00: 0,58 per cento;
- c) per i redditi oltre euro 28.000,00 e sino a euro 50.000,00: 1,08 per cento;
- d) per i redditi oltre euro 50.000,00: 1,10 per cento.

2. Per l'anno 2022 le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)), disposte ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, rimangono confermate.

Art. 2.*Crisi in Ucraina*

1. Le erogazioni liberali versate alle casse regionali per assicurare sostegno e soccorso alla popolazione proveniente dall'Ucraina interessata dalla crisi internazionale sono riversate al Commissario delegato nominato con ordinanza del Dipartimento della protezione civile 4 marzo 2022, n. 872 (Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina), mediante accredito alla relativa contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 4 della citata ordinanza.

Art. 3.*Abrogazione*

1. L'articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2014)), è abrogato a decorrere dall'anno d'imposta 2022.

Art. 4.*Disposizione di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della Regione.

Art. 5.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 17 marzo 2022

*Il Presidente: TOTI**(Omissis).***22R00435****REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 2022, n. 3.

Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, dell'articolo 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

*(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 /Sez. gen. del 15 marzo 2022)**(Omissis).*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

1. Nel comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: «e per i due successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per il successivo».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 è inserito il seguente:

«3-bis. — Ai sensi dell'art. 73 dello Statuto speciale, per il periodo d'imposta 2022 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 28, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 è aumentata di 0,5 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente l'importo di 50.000 euro.»

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Nel primo e nel sesto periodo del comma 6-ter dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022».

2. Nel comma 6-quater dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 34-bis nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Dopo l'art. 34 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis (Disposizioni particolari relative alla società Trentino sviluppo S.p.a.). — 1. Lo statuto della società Trentino sviluppo S.p.a. prevede tra gli organi della società un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e propositive relative alle attività svolte dalla società stessa. Il comitato, in particolare, elabora raccomandazioni e pareri, non obbligatori né vincolanti, riguardanti le attività svolte e i programmi di sviluppo della società, e contribuisce all'individuazione delle azioni e

delle risorse necessarie per attuare le strategie per rafforzare le connessioni tra le eccellenze provinciali della ricerca, della formazione e della produzione.

2. Il comitato è formato da esperti di elevato profilo tecnico, professionale o scientifico, in coerenza con le aree di specializzazione del territorio, nel numero massimo di quattro.»

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dalla copertura del minor gettito IMIS conseguenti all'applicazione dell'art. 2, stimate nell'importo di 350.000 euro per il 2022, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 provvede Trentino sviluppo S.p.a. con il proprio bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 15 marzo 2022

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(Omissis).

22R00431

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 2022, n. 4.

Misure per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e modifiche di disposizioni connesse.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/Sez. gen. del 3 maggio 2022)

(Omissis).



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

la seguente legge:

Capo I

OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di promuovere il ricorso alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio provinciale, nonché di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), questa legge definisce i regimi autorizzativi per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel decreto legislativo n. 199 del 2021, e introduce disposizioni volte a semplificare i relativi procedimenti amministrativi e ad assicurare il loro corretto inserimento nel contesto paesaggistico.

2. Gli interventi di nuova costruzione e di recupero di edifici esistenti di cui all'art. 77 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il Governo del territorio 2015) destinati ad ospitare impianti alimentati da fonti rinnovabili restano assoggettati ai titoli abilitativi edilizi previsti dalla medesima legge.

3. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: «legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022».

*Capo II*REGIMI AUTORIZZATIVI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Art. 2.

Tipologie di regimi autorizzativi per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel territorio provinciale, questo capo definisce i regimi abilitativi necessari per l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, proporzionalità e adeguatezza.

2. L'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in applicazione del principio di proporzionalità, sulla base della capacità di generazione dell'impianto o della tipologia di intervento, è soggetta a uno dei seguenti regimi autorizzativi:

a) procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione integrata, ai sensi dell'art. 3;

b) procedura abilitativa semplificata, ai sensi dell'art. 5;

c) comunicazione d'inizio lavori asseverata, ai sensi dell'art. 6;

d) comunicazione al comune relativa ad attività di edilizia libera, ai sensi dell'art. 7.

3. L'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili avviene nel rispetto dei vincoli che derivano dalla disciplina in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, secondo quanto previsto da questo capo.

4. L'installazione di impianti di biogas in aree agricole resta disciplinata dall'art. 114 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015.

5. Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso idroelettrico continua ad applicarsi la normativa di settore.

Art. 3.

Autorizzazione integrata per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Sono soggetti ad autorizzazione integrata la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili con capacità di generazione superiore alle soglie individuate nella tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e nell'allegato A di questa legge. L'autorizzazione integrata, inoltre, si applica alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree d'insediamento degli impianti.

2. La struttura provinciale competente in materia di energia rilascia l'autorizzazione integrata nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, del piano urbanistico provinciale (PUP) e del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. L'autorizzazione integrata comprende e sostituisce tutti i titoli abilitativi e gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'intervento e costituisce, se occorre, variante agli strumenti urbanistici subordinati al PUP e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

3. L'autorizzazione integrata è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di energia in esito a una conferenza di servizi decisoria cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, incluso il comune territorialmente competente. Il procedimento unico si conclude entro il termine massimo di novanta giorni. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato e contiene l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

4. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, inclusi gli impianti a biogas di nuova costruzione, e



per impianti fotovoltaici installati a terra il proponente, nella domanda, deve dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

5. Quest'articolo si applica anche alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di biometano, nei limiti previsti dall'art. 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), e all'installazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, nonché alle infrastrutture connesse, nei limiti di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

6. Con regolamento possono essere stabilite norme di coordinamento tra il procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione integrata e altri procedimenti.

Art. 4.

Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle aree idonee

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 sono idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili le aree elencate nell'allegato B.

2. Nelle aree idonee è ammessa l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili anche in deroga agli strumenti urbanistici subordinati al PUP e in assenza di una specifica previsione urbanistica. L'installazione degli impianti avviene nel rispetto degli standard urbanistici e in modo da non limitare la destinazione d'uso della zona prevista dagli strumenti urbanistici.

3. Con riferimento alle aree idonee, al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata disciplinato dall'art. 3 si applicano le seguenti misure di semplificazione ed accelerazione:

a) l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita da un parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante il comune o la struttura provinciale competente in materia di energia provvedono comunque sulla domanda;

b) i termini del procedimento sono ridotti di un terzo.

4. La Giunta provinciale può definire i criteri per l'installazione, nelle aree elencate nell'allegato B, delle diverse tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

5. I comuni, con variante semplificata al piano regolatore generale ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, possono individuare ulteriori aree idonee, con particolare riguardo alle aree compromesse, alle aree non più utilizzabili per altri scopi e alle aree acquisite al patrimonio dell'ente pubblico in esito a procedimenti repressivi di abusi edilizi.

6. In attuazione del piano energetico ambientale provinciale e al fine di garantire il raggiungimento della potenza complessiva individuata dai decreti attuativi pre-

visti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, la Giunta provinciale quantifica la potenza complessiva fotovoltaica da installare nelle aree idonee.

Art. 5.

Procedura abilitativa semplificata

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, gli interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore alle soglie della tabella A del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dell'allegato A sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nell'ambito della procedura abilitativa semplificata disciplinata dal presente articolo.

2. La SCIA, accompagnata dalla relazione prevista dall'art. 86, comma 3, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, è presentata al comune almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. Alla SCIA sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete.

3. Se entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA il comune accerta l'assenza di una o più delle condizioni dichiarate nella relazione, vieta di iniziare i lavori. Quando il comune non procede ai sensi di questo comma l'attività di costruzione è da ritenersi assentita.

4. Se la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili è sottoposta ad atti di assenso di competenza del comune o di altre amministrazioni e questi atti non sono allegati alla SCIA, il comune provvede ad acquisirli d'ufficio o convoca, entro venti giorni dalla presentazione della SCIA, una conferenza di servizi decisoria dandone comunicazione al proponente. Il termine di trenta giorni previsto dal comma 2 è sospeso fino all'acquisizione d'ufficio degli atti di assenso o fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento.

5. La sussistenza del titolo a realizzare l'intervento è provata con la copia della SCIA da cui risulta la data di presentazione della SCIA stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista, gli atti di assenso eventualmente necessari.

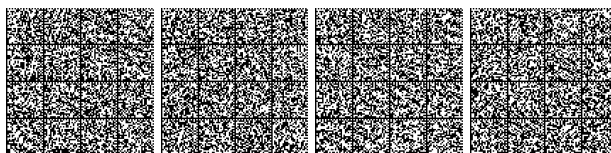
5-bis. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni decorrenti dal termine di conclusione della procedura di cui al comma 3 o al comma 4.

6. Per quanto non disciplinato da quest'articolo si applica l'art. 86 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015.

Art. 6.

Interventi soggetti a comunicazione d'inizio lavori asseverata

1. Sono assoggettati a comunicazione d'inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 78-bis della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 gli interventi elencati nell'allegato C.



Art. 7.

Interventi di edilizia libera

1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sulle coperture delle costruzioni esistenti e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nelle predette costruzioni possono essere liberamente effettuate, previa comunicazione al comune, e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusa l'autorizzazione paesaggistica. Restano fermi l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle norme di settore a tutela dei beni ambientali e dei beni culturali e il rispetto delle norme sulla sicurezza, antisismiche, igienico-sanitarie e di tutela del pericolo idrogeologico.

2. Il comma 1 si applica anche all'installazione, nelle pertinenze delle costruzioni, di impianti solari fotovoltaici e termici a terra con capacità di generazione inferiore alle soglie previste dall'art. 3, comma 1, per l'applicazione dell'autorizzazione integrata.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nei centri storici e negli insediamenti storici sparsi gli impianti solari fotovoltaici e termici devono essere installati in modo da minimizzarne la visibilità, con inclinazione identica o coerente rispetto alla copertura nel caso di tetti a falda in aderenza o integrati, e possono essere installati a terra nelle pertinenze delle costruzioni solo in caso di insufficienza o inidoneità della copertura della costruzione medesima.

4. Gli interventi previsti dai commi 1 e 2 non si computano ai fini della determinazione della distanza e dell'altezza, fermo restando il rispetto di 1,5 metri dai confini..

5. Sono interventi liberi ai sensi dell'art. 78, comma 3, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 e possono essere realizzati previa comunicazione al comune gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e gli interventi elencati nell'allegato D, nonché le modifiche di impianti esistenti, o di progetti autorizzati e non ancora realizzati, che rientrano entro i limiti previsti per le variazioni in corso d'opera di cui all'art. 92, comma 3, lettera b), della legge provinciale per il Governo del territorio 2015. Si applica l'art. 3 se le modifiche previste da questo comma comportano il superamento delle soglie di potenza della tabella A del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dell'allegato A.

6. Quest'articolo si applica anche in deroga alle ordinarie categorie di intervento previste dall'art. 77 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 e a quelle assegnate dagli strumenti urbanistici subordinati al PUP.

Art. 8.

Disposizioni relative all'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2, la realizzazione di tettoie, strutture portanti o pensiline per l'installazione di impianti solari fotovol-

taici e termici sopra costruzioni esistenti prive di copertura, non concorre al calcolo della superficie utile netta (SUN) e non è soggetta al versamento del contributo di costruzione.

2. Nelle aree a destinazione residenziale, l'altezza delle tettoie, delle strutture portanti e delle pensiline realizzate, nelle pertinenze delle costruzioni, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici non può essere superiore a tre metri di altezza a metà falda. Questo comma si applica alle domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Capo III

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 2008,
N. 1 (LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE 2008)

Art. 9.

Modificazioni dell'articolo 88 della legge urbanistica provinciale 2008, relativa al ricorso alle fonti rinnovabili nei nuovi edifici.

1. Il comma 2 dell'articolo 88 della legge urbanistica provinciale 2008 è sostituito dal seguente:

«2. Negli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 77, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è previsto il ricorso a fonti energetiche rinnovabili per la copertura del fabbisogno di energia termica ed elettrica secondo i principi minimi di integrazione individuati nel regolamento di attuazione di questo capo».

Capo IV

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015,
N. 15 (LEGGE PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 2015)

Art. 10.

Modificazioni dell'articolo 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, relative agli impianti di biogas.

1. Il comma 2 dell'articolo 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«2. Gli impianti devono essere alimentati con materiali e sostanze definiti dalla deliberazione prevista dal comma 4 e con l'utilizzo prevalente di effluenti zootecnici prodotti dall'azienda. A tal fine gli effluenti zootecnici rappresentano almeno il 70 per cento del materiale che alimenta l'impianto. La distribuzione nel suolo del digestato avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite da quest'articolo e dall'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987).»



2. La lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente:

«*d*) la tipologia e il territorio di provenienza dei materiali e delle sostanze che alimentano l'impianto.»

Capo V

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 OTTOBRE 2012,
N. 20 (LEGGE PROVINCIALE SULL'ENERGIA 2012)

Art. 11.

Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale sull'energia 2012

1. Dopo la lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserita la seguente:

«*e-bis*) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche, al fine di incrementare l'autonomia energetica e soddisfare il fabbisogno di cittadini, operatori ed enti pubblici;».

Art. 12.

Integrazione dell'articolo 21 della legge provinciale sull'energia 2012

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserita la seguente:

«*b-bis*) il numero e la distribuzione territoriale delle comunità energetiche, con evidenza degli effetti degli interventi di promozione delle medesime, nonché dell'energia prodotta dai loro impianti;».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera *h*) del comma 5 dell'articolo 64 e la lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015;

b) gli articoli 29 e 30 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, concernente «Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) Prot. n. 103/17cdz»;

c) l'articolo 22 e la tabella A della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012);

d) i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-*bis* 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse).

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 maggio 2022

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(*Omissis*).

22R00432

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 2022, n. 5.

Tutela sanitaria dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti presso strutture sanitarie: sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica).

(*Pubblicata nel Numero Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/Sez. gen. del 3 maggio 2022*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di - semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)

1. L'articolo 11 della legge provinciale n. 19 del 2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 11.

Tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti presso strutture sanitarie

1. In attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), quest'articolo disciplina in



particolare le autorizzazioni relative all'impiego di radiazioni ionizzanti in ambito medico, medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro presso strutture sanitarie, nonché ulteriori misure di radioprotezione.

2. Ai fini di quest'articolo si applicano le norme e le definizioni stabilite dal titolo II del decreto legislativo n. 101 del 2020.

3. Con regolamento, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, sono individuati:

a) l'autorità competente, l'organismo tecnico, le procedure e le modalità per il rilascio del nulla osta di categoria B per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni alle radiazioni ionizzanti a scopo medico, medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 101 del 2020;

b) l'organismo tecnico competente all'espressione del parere al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio del nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 101 del 2020;

c) le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dal regime autorizzatorio dei materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica e a nulla osta rispettivamente ai sensi dell'articolo 46 e dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 101 del 2020, secondo quanto previsto dall'articolo 54 del medesimo decreto.

4. La Provincia garantisce l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo n. 101 del 2020, con riferimento alle attrezzature medico-radiologiche, mediante l'adozione delle necessarie disposizioni anche di tipo programmatico e organizzativo.

5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 168 del decreto legislativo n. 101 del 2020, e in particolare per la trasmissione dei dati al Ministero della salute, con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di organizzazione e di coordinamento, nonché le condizioni e le tempistiche, per:

a) l'acquisizione da parte della Provincia dei dati relativi all'esposizione medica forniti dagli esercenti attività comportanti esposizioni mediche;

b) la valutazione dell'entità e della variabilità delle esposizioni mediche della popolazione residente;

c) la promozione della realizzazione di audit clinici.

6. Le funzioni di vigilanza previste dagli articoli 9, 106, 147 e 170 del decreto legislativo n. 101 del 2020 sono esercitate dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari."

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 maggio 2022

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(Omissis).

22R00433

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2022, n. 6.

Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/Sez. gen. del 17 giugno 2022).

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

Art. 1.

Sostituzione delle rubriche del capo I e della sezione I del capo I della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di opere pubbliche.

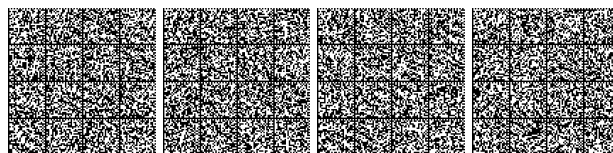
1. Le rubriche del capo I e della sezione I del capo I della legge provinciale n. 13 del 1997 sono sostituite dalla seguente: «Procedura di approvazione di progetti di opere e lavori pubblici di competenza della provincia».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 (Ambito di applicazione) della legge provinciale n. 13 del 1997

1. L'art. 2 della legge provinciale n. 13 del 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Ambito di applicazione). — 1. Questo capo disciplina la procedura per l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, concerti,



nulla-osta e atti di assenso comunque denominati, necessari per l'approvazione di progetti relativi a opere e lavori pubblici di competenza della provincia e degli enti strumentali della provincia, o ad essi delegati, nei limiti di quanto previsto dall'art. 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), nonché nei casi previsti da leggi di settore che prevedono l'applicazione di questo capo.

2. Questo capo si applica anche all'approvazione di progetti di opere e lavori pubblici di competenza di amministrazioni aggiudicatrici previste dall'art. 5, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), diverse dalla provincia, o ad esse delegati, che abbiano impatto e rilevanza anche a livello provinciale, a seguito di richiesta al Dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture, che indice e coordina la conferenza di servizi per l'approvazione del relativo progetto. Per le opere previste da questo comma l'approvazione del progetto ha efficacia di variante ai sensi dell'art. 5, limitatamente alle opere pubbliche individuate d'intesa con il consiglio delle autonomie locali. Con deliberazione della giunta provinciale sono individuati le condizioni, i criteri e le modalità per l'attuazione, anche progressiva, di questo comma, anche in relazione alle esigenze organizzative del Dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture, al valore stimato dell'intervento e al suo impatto a livello provinciale.»

Art. 3.

Inserimento dell'art. 3-bis (Adempimenti preliminari all'indizione della conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti) nella legge provinciale n. 13 del 1997.

1. Dopo l'art. 3 della legge provinciale n. 13 del 1997 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Adempimenti preliminari all'indizione della conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti). — 1. I depositi, le pubblicità e gli avvisi relativi alla partecipazione pubblica necessaria per l'approvazione del progetto sono effettuati ai sensi delle normative di settore, in modo contestuale, prima della richiesta d'indizione della conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti prevista dall'art. 4.

2. Ai fini del comma 1, se il progetto dev'essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) la struttura provinciale competente in materia di VIA, verificata la domanda ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), comunica alla struttura provinciale competente alla realizzazione dell'opera la data in cui avviare, secondo le rispettive competenze, gli adempimenti relativi alla partecipazione pubblica.

3. La giunta provinciale, in attuazione dei principi di economicità e semplificazione e anche in deroga a quanto previsto da questo capo, può dettare disposizioni procedurali e organizzative di coordinamento delle procedure di

partecipazione pubblica previste dal comma 1, stabilendo che le osservazioni pervenute siano messe a disposizione delle strutture provinciali e amministrazioni pubbliche interessate con modalità esclusivamente telematiche.»

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 4 (Procedure per l'approvazione dei progetti) della legge provinciale n. 13 del 1997

1. Nel comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 13 del 1997, dopo le parole: «Le strutture provinciali competenti» sono inserite le seguenti: «, conclusi gli adempimenti preliminari previsti dall'art. 3-bis,».

2. Il comma 1-bis dell'art. 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e la qualità architettonica delle opere pubbliche provinciali d'importo superiore alla soglia europea, nonché il corretto inserimento nel contesto paesaggistico e territoriale, nella redazione dei progetti di livello inferiore al definitivo sono coinvolte le strutture provinciali competenti in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e dell'ambiente.»

3. Dopo il comma 1-ter dell'art. 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 è inserito il seguente:

«1-quater. La convocazione della conferenza di servizi prevista da questo articolo può essere richiesta anche con riguardo ad un progetto di livello inferiore al definitivo se riguarda opere finanziate, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, o opere funzionali ai giochi olimpici 2026 previste dall'art. 4, comma 1, della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche).»

4. Nel comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: «una conferenza di servizi, specificando se la prima riunione è convocata ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) oppure ha carattere decisorio. Prima della convocazione della conferenza a carattere decisorio il dirigente generale accerta l'avvenuto deposito del progetto e l'effettuazione delle relative comunicazioni secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 4-bis, della legge provinciale n. 26 del 1993» sono sostituite dalle seguenti: «la conferenza di servizi decisoria».

5. Nel comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: «di cui al comma 3» sono soppresse.

6. Nel comma 11 dell'art. 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: «Se nella conferenza di servizi non si perviene all'unanimità di decisione, il dirigente



può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento, dandone comunicazione alla giunta provinciale, al dirigente del Dipartimento competente in materia di opere pubbliche e al dirigente o all'amministrazione che hanno espresso il proprio dissenso ai sensi del comma 10. La giunta provinciale, entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione, può disporre il riesame del progetto, indicandone specificamente le ragioni e il termine per la sua conclusione. In tal caso si applica, se ne ricorrono i presupposti, il comma 6, secondo periodo. L'efficacia della determinazione del diligente prevista da questo comma è sospesa fino al pronunciamento della giunta provinciale; trascorso il termine di venti giorni, in assenza di pronunciamento, la determinazione è esecutiva.» sono soppresse.

7. Dopo il comma 12 dell'art. 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 è inserito il seguente:

«12-bis. Tutte le comunicazioni, i depositi e le trasmissioni effettuati in applicazione di quest'articolo, compresa la conservazione della relativa documentazione, sono effettuati con modalità esclusivamente telematiche.».

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 5 (Conformità urbanistica delle opere) della legge provinciale n. 13 del 1997

1. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: «di cui all'art. 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, convocata ai sensi dell'art. 4, comma 3» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 è sostituito dal seguente:

«3. Alla conferenza di servizi per l'approvazione del progetto prevista dall'art. 4 partecipa il comune interessato tramite un unico rappresentante abilitato a esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione comunale con riguardo alla variante, previa deliberazione dell'organo comunale competente in materia di pianificazione ai sensi dell'ordinamento vigente. Se il rappresentante comunale esprime in conferenza di servizi un dissenso motivato, il procedimento di approvazione del progetto è sospeso per il termine massimo di trenta giorni; entro questo termine il consiglio delle autonomie locali promuove un tentativo di conciliazione tra la provincia e il comune interessato, nel rispetto del principio di leale collaborazione.».

3. Il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 è sostituito dal seguente:

«4. Decorso inutilmente il termine previsto dal comma 3 o se il rappresentante comunale partecipa alla conferenza di servizi privo dei necessari poteri di rappresentanza da parte del consiglio comunale, l'approvazione del progetto è demandata alla giunta provinciale, che decide tenuto conto delle osservazioni pervenute durante la fase partecipativa, delle motivazioni del dissenso del comune e dell'interesse provinciale alla realizzazione dell'opera.».

4. Nel comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: «da parte della conferenza di servizi o da parte della giunta provinciale ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi di quest'articolo».

5. Dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 è inserito il seguente:

«5-bis. L'approvazione del progetto di livello inferiore al definitivo da porre a base di gara ai sensi di quest'articolo costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al Piano urbanistico provinciale, se riguarda opere finanziate, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, o opere funzionali ai giochi olimpici 2026 previste dall'art. 4, comma 1, della legge provinciale n. 8 del 2021.».

6. Nel comma 6 dell'art. 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: «ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 44, comma 1, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)».

Art. 6.

Modificazione dell'art. 7 (Norme particolari) della legge provinciale n. 13 del 1997

1. Nel comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: «dal suo presidente previa deliberazione del comitato stesso. A tal fine il comitato si pronuncia su richiesta del dirigente generale del Dipartimento opere pubbliche in tempo utile per la riunione della conferenza di servizi. In assenza delle determinazioni del comitato, le stesse si intendono espresse in senso favorevole.» sono soppresse.

Art. 7.

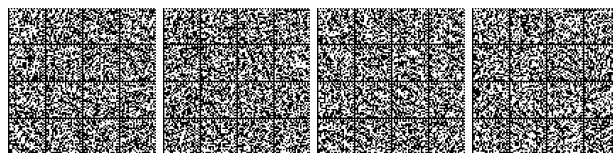
Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, relativo alle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

1. La rubrica dell'art. 1 della legge provinciale n. 18 del 2021 è sostituita dalla seguente: «Misure per l'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)».

2. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 18 del 2021 le parole: «dal PNIEC previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59» sono sostituite dalle seguenti: «dal PNC previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59».

3. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 18 del 2021 le parole: «nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNC)» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC)».

4. Nel comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale n. 18 del 2021 le parole: «atti e provvedimenti necessari all'av-



vio dei progetti del PNRR e del PNIEC» sono sostituite dalle seguenti: «atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del PNRR e del PNC».

5. Dopo il comma 4-*bis* dell'art. 1 della legge provinciale n. 18 del 2021 sono inseriti i seguenti:

«4-*ter*. I comuni applicano la procedura prevista dal capo I (Procedura di approvazione di progetti di opere e lavori pubblici di competenza della provincia) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, ad eccezione dell'art. 5, per l'approvazione di progetti di opere finanziate, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, intendendosi sostituiti agli organi e alle strutture provinciali gli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti. L'approvazione del progetto da parte del consiglio comunale ha efficacia di variante automatica del piano regolatore generale (PRG).

4-*quater*. Per l'approvazione di progetti di opere finanziate, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, di competenza della provincia o di altre amministrazioni aggiudicatrici diverse dai comuni, o ad esse delegati, si applica il capo I della legge provinciale n. 13 del 1997, compreso l'art. 5 ai fini dell'approvazione con efficacia di variante; all'indizione e al coordinamento della conferenza di servizi per l'approvazione del relativo progetto provvede il Dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture.».

Art. 8.

Integrazioni dell'art. 4 della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche).

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per l'approvazione dei progetti delle opere previste dal comma 1 di competenza della provincia o di altre amministrazioni aggiudicatrici, o ad esse delegati, si applica il capo I (Procedura di approvazione di progetti di opere e lavori pubblici di competenza della provincia) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, compreso l'art. 5 ai fini dell'approvazione con efficacia di variante; all'indizione e al coordinamento della conferenza di servizi per l'approvazione del relativo progetto provvede il Dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale n. 8 del 2021 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La provincia, quale soggetto attuatore, può concorrere al finanziamento del Villaggio olimpico per le sedi agonistiche di gara del territorio provinciale presso il compendio della scuola alpina della Guardia di finanza con sede a Predazzo individuato dal decreto del Sottosegretario di Stato con delega allo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (Identificazione

delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della Regione Lombardia, della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"). Per l'attuazione di questo comma la provincia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato e con deliberazione della giunta provinciale sono definite le modalità di finanziamento per la copertura dei costi.».

Art. 9.

Integrazione dell'art. 28 e inserimento dell'art. 28-bis nella legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), in materia di ricorso al partenariato pubblico - privato.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 28 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al fine di agevolare l'attuazione degli investimenti mediante il ricorso al partenariato pubblico - privato da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 5, comma 1, la provincia adotta linee guida finalizzate a garantire un'efficiente e uniforme gestione delle procedure di valutazione tecnico-economica delle proposte aventi ad oggetto contratti di partenariato pubblico - privato.».

2. Dopo l'art. 28 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

«Art. 28-*bis* (Disposizioni organizzative concernenti le proposte di partenariato pubblico - privato). — 1. Le proposte di partenariato pubblico - privato che, ai sensi della normativa statale, sono destinate alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 5, comma 1, sono presentate all'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) con modalità esclusivamente telematiche.

2. L'APAC verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al soggetto proponente, nonché la completezza della documentazione. Se la proposta è ammissibile l'APAC la trasmette all'amministrazione aggiudicatrice cui la proposta è destinata, che valuta la fattibilità della proposta entro il termine perentorio di tre mesi.

3. Il nucleo analisi e valutazione investimenti pubblici (NAVIP), istituito ai sensi dell'art. 18 (Realizzazione di interventi della provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato e abrogazione di disposizioni connesse), commi 3 e 11, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, continua ad operare con funzioni di supporto istruttorio per l'analisi economica, giuridica e tecnica delle proposte di partenariato pubblico - privato presentate ai sensi della normativa statale, aventi ad oggetto opere di competenza della



provincia e delle altre amministrazioni aggiudicatrici previste dall'art. 5. La giunta provinciale definisce la composizione e le modalità organizzative di funzionamento del NAVIP, assicurando la partecipazione di dipendenti della provincia o dei propri enti strumentali o di esperti nominati dalla provincia medesima, nonché di soggetti individuati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla provincia, limitatamente alle proposte di partenariato pubblico - privato ad esse destinate, senza oneri a carico della provincia; la giunta provinciale definisce inoltre le modalità e le condizioni per lo svolgimento delle proprie funzioni a favore delle medesime amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla provincia.

4. Ai componenti esperti del NAVIP individuati dalla provincia, che non sono dipendenti suoi o dei suoi enti strumentali, spettano i rimborsi delle spese previsti dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali, e può essere loro riconosciuto un compenso definito dalla giunta provinciale nel limite massimo previsto dall'art. 50, quinto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

5. Quest'articolo si applica alle proposte di partenariato pubblico - privato presentate dopo la sua data di entrata in vigore.»

Art. 10.

Modificazioni dell'art. 60-bis (Commissari straordinari per opere provinciali) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.

1. Nel comma 1 dell'art. 60-bis della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «L'individuazione delle opere per le quali è nominato un commissario ai sensi di questo articolo è effettuata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «L'individuazione delle opere per le quali è nominato un commissario ai sensi di quest'articolo è effettuata entro il 31 dicembre 2022».

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 60-bis della legge provinciale n. 3 del 2020 sono inserite le parole: «Nell'esercizio delle proprie funzioni il commissario dirige una struttura commissariale temporanea con gli stessi poteri e obblighi previsti per i dirigenti della Provincia autonoma di Trento dalla legge sul personale della provincia 1997 e dalla legge provinciale di contabilità 1979 in quanto compatibili. Per l'esercizio dei compiti assegnati i commissari possono avvalersi di strutture della provincia nonché utilizzare il personale assegnato dalla provincia o messo a disposizione dai propri enti strumentali, individuato in accordo con il dirigente del Dipartimento o il direttore dell'ente di rispettiva appartenenza. La giunta provinciale può approvare disposizioni attuative di quanto previsto dal presente articolo.».

Art. 11.

Modificazioni dell'art. 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993).

1. Nel comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale sugli espropri 1993 le parole: «Entro il termine perentorio di trenta giorni successivi al decorso del periodo di pubblicazione all'albo comunale previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla pubblicazione».

2. Nel comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale sugli espropri 1993 le parole: «rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza o alla mancata sussistenza sul bene oggetto di espropriazione di diritti reali o personali a favore di terzi e alla loro durata, inclusi i contratti per i quali l'art. 20, comma 3, prevede l'erogazione di un'indennità aggiuntiva e possono» sono sostituite dalle seguenti: «devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza o alla mancata sussistenza sul bene oggetto di espropriazione di diritti personali a favore di terzi, inclusi i contratti di godimento a titolo oneroso e i contratti per i quali l'art. 20, comma 3, prevede l'erogazione di un'indennità aggiuntiva, indicandone la durata, gli estremi della registrazione e dichiarando di aver comunicato al terzo l'avvio della procedura espropriativa; entro il medesimo termine essi possono».

3. Dopo comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale sugli espropri 1993 è inserito il seguente:

«3-bis. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del comma 3 non sospende la procedura espropriativa. In questi casi le indennità sono liquidate dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dal comma 3.».

4. Il comma 4-bis dell'art. 4 della legge provinciale sugli espropri 1993 è sostituito dal seguente:

«4-bis. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione prevista dal comma 2 gli interessati, pena decadenza, devono presentare domanda di pagamento dell'indennità di coltivazione di cui all'art. 20 e trasmettere al promotore dell'espropriazione la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per la corresponsione dell'indennità. Nel caso di procedure promosse dall'amministrazione provinciale la domanda di pagamento dell'indennità di coltivazione e la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per la corresponsione dell'indennità aggiuntiva è trasmessa all'autorità espropriante.».

Art. 12.

Modificazione dell'art. 20 della legge provinciale sugli espropri 1993

1. Il comma 5 dell'art. 20 della legge provinciale sugli espropri 1993 è sostituito dal seguente:

«5. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui all'art. 4, comma 4-bis, e comunque non



prima dell'emissione del decreto previsto dall'art. 6, il promotore dell'espropriazione provvede al pagamento dell'indennità o all'assunzione dell'impegno di spesa; l'indennità è liquidata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento.».

Art. 13.

Modificazione dell'art. 21 della legge provinciale sugli espropri 1993

1. Nel comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sugli espropri 1993, dopo le parole: «su presentazione di idonea documentazione» sono inserite le seguenti: «da produrre entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto previsto dall'art. 6».

Art. 14.

Integrazione dell'art. 27 della legge provinciale sugli espropri 1993

1. Dopo il comma 2 dell'art. 27 della legge provinciale sugli espropri 1993 è inserito il seguente:

«2-bis. Se per il completamento dell'intervento dichiarato di pubblica utilità è necessario proseguire l'occupazione oltre la durata indicata nel decreto ai sensi dell'art. 28, chi ne ha interesse ne può chiedere, almeno trenta giorni prima della scadenza, la proroga indicandone la durata e contestualmente dando comunicazione dell'avvenuto impegno di spesa. In questi casi il termine previsto dal comma 2 è ridotto a dieci giorni e si applica l'art. 28, commi 2, 3 e 4.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO

Art. 15.

Modificazioni degli articoli 50 e 56 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015).

1. Nel comma 6 dell'art. 50 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «se d'iniziativa pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «se d'iniziativa pubblica o mista».

2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente:

«a) le aree e gli edifici compresi nei piani attuativi di riqualificazione urbana d'iniziativa pubblica o mista;».

Art. 16.

Modificazione dell'art. 78-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Il comma 4 dell'art. 78-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«4. I comuni effettuano controlli a campione sulle CILA entro trenta giorni dalla loro presentazione.».

Art. 17.

Modificazioni degli articoli 78, 78-bis e 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 concernenti la rateizzazione delle sanzioni e del contributo di costruzione.

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «Il pagamento della sanzione pecuniaria prevista da questo comma può essere rateizzato.».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 78-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «Il pagamento della sanzione pecuniaria prevista da questo comma può essere rateizzato.».

3. Il comma 6 dell'art. 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«6. I comuni, senza necessità di modificare il proprio regolamento edilizio comunale, possono consentire agli interessati di rateizzare fino al 100 per cento il contributo di costruzione, se la somma dovuta è superiore a 3.000 euro, senza l'obbligo di prestare idonea garanzia finanziaria salvo che il contributo di costruzione ecceda l'importo di 10.000 euro. Il versamento integrale del contributo di costruzione rateizzato non può superare i trentasei mesi.».

Art. 18.

Modificazioni dell'art. 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 1 dell'art. 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «all'avvenuto rilascio di ogni atto di assenso, comunque denominato, e» sono soppresse.

2. Nel comma 2 dell'art. 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «e da ogni atto di assenso, comunque denominato,» sono soppresse.

Art. 19.

Modificazioni dell'art. 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 1 dell'art. 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nel termine previsto dal comma 1 il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e può chiedere modifiche del progetto o integrazioni documentali ai sensi rispettivamente dei commi 1-ter e 1-quater; quando è



necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse dal comune convoca la conferenza di servizi decisoria. Quando è indetta la conferenza di servizi il permesso di costruire è rilasciato nel termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi decisoria e nell'ambito di quest'ultima possono essere richieste integrazioni della documentazione e modifiche del progetto da parte delle amministrazioni partecipanti, secondo quanto previsto dalla relativa disciplina. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza è titolo per la realizzazione dell'intervento.

1-ter. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento può chiedere integrazioni della documentazione presentata, quando i documenti non sono già nella disponibilità del comune o non possono essere acquisiti dal comune stesso autonomamente. La richiesta di integrazioni interrompe per una sola volta il termine previsto dal comma 1, che ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della completa documentazione integrativa.

1-quater. Entro il termine previsto dal comma 1 il responsabile del procedimento, illustrandone le ragioni, può chiedere di apportare modifiche al progetto, quando queste sono necessarie per il rilascio del permesso di costruire. A tal fine il responsabile del procedimento può convocare il richiedente per concordare, in un apposito verbale, i tempi e le modalità di modifica del progetto. In questi casi il termine previsto dal comma 1 è sospeso fino alla presentazione delle modifiche progettuali.»

2. Nel comma 3 dell'art. 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «Il silenzio assenso non si forma quando, per il rilascio del permesso di costruire, sono necessari provvedimenti o atti di assenso, comunque denominati, posti a tutela di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, e quando questi atti non sono stati rilasciati alla data di presentazione della domanda di permesso di costruire» sono sostituite dalle seguenti: «Il silenzio assenso non si forma per il rilascio del permesso di costruire quando sussistono vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali».

3. Nel comma 4 dell'art. 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «allega alla domanda di permesso di costruire» sono inserite le seguenti: «tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per il rilascio del titolo e».

4. Dopo il comma 6 dell'art. 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«6-bis. La conferenza di servizi decisoria prevista da quest'articolo è convocata anche per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria quando è necessario acquisire altri atti di assenso, comunque denominati, resi da altre amministrazioni o strutture provinciali.»

Art. 20.

Modificazioni dell'art. 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 1 dell'art. 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «annullati dalla giunta provinciale entro cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «annullati dalla giunta provinciale entro tre anni».

2. Nel comma 1 dell'art. 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «dalla data di adozione del provvedimento o di rilascio del provvedimento» sono inserite le seguenti: «e scaduto il termine per l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da parte del comune o della comunità».

3. Nel comma 2 dell'art. 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «è emesso entro dodici mesi dall'accertamento».

Art. 21.

Integrazione dell'art. 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 23 dell'art. 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

«23-bis. Gli articoli 81 e 82, come modificati dagli articoli 18 e 19 della legge provinciale concernente: «Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro», si applicano a partire dal 1° settembre 2022; dalla medesima data è abrogato il comma 6 dell'art. 42 (Disposizioni di semplificazione riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e di titoli edilizi) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Alle domande di permesso di costruire presentate prima di tale data continuano ad applicarsi gli articoli 16, comma 1, e 42, comma 6, della legge provinciale n. 3 del 2020, ancorché abrogati.

23-ter. Alle domande di annullamento d'ufficio presentate ai sensi dell'art. 101 e pendenti alla data di entrata in vigore di questo comma continua ad applicarsi l'art. 101 nel testo previgente.»



Art. 22.

Integrazione dell'art. 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 8-*quater* dell'art. 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è aggiunto il seguente:

«8-*quinquies*. Con regolamento è individuata la data a partire dalla quale gli interventi di nuova costruzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 77, comma 2, devono rispettare gli obblighi di efficienza energetica previsti dal regolamento di cui all'art. 88, comma 2, della legge urbanistica provinciale 2008 in adeguamento al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).».

Art. 23.

Integrazione dell'art. 16 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007).

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 16 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

«3-*ter*. Quando un intervento è soggetto ad autorizzazione provinciale ai sensi della carta di sintesi della pericolosità e ad autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo o autorizzazione ai movimenti di terra, queste ultime due autorizzazioni, quando sono adottate dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste, sono rilasciate nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della carta di sintesi della pericolosità. Quando le autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra sono rilasciate dal comitato tecnico forestale si applica l'art. 66, comma 4-*ter*, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.».

Art. 24.

Modificazioni degli articoli 41 e 50 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 relative ai controlli sugli scarichi di acque reflue.

1. Il comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative, se dai controlli emerge che gli scarichi o le emissioni non sono conformi alle prescrizioni dell'autorità amministrativa, l'autorità competente al

rilascio dell'autorizzazione assume i provvedimenti previsti dagli articoli 130 e 278 del decreto legislativo n. 152 del 2006.».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 41 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono abrogati.

3. Dopo il comma 9 dell'art. 50 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

«9-*bis*. In caso di violazioni relative a scarichi di acque reflue civili e industriali autorizzati dal comune, le sanzioni sono comminate dal comune e le somme previste dal comma 8 relative ad esse sono introitate nel bilancio del comune. Si applica quest'articolo intendendosi sostituiti alla struttura provinciale gli organi competenti dei comuni.».

Art. 25.

Integrazione dell'art. 21 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006).

1. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale n. 14 del 2020 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Alle domande di rinnovo di concessione di coltivazione di minerali solidi relative alla sistemazione e messa in sicurezza del sito, presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, continuano ad applicarsi la legge provinciale n. 6 del 1988 e il relativo regolamento. Alle concessioni rilasciate ai sensi di questo comma si applica l'art. 13 di questa legge, relativo al canone di concessione.».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONI AMBIENTALI

Art. 26.

Modificazioni dell'art. 5 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013).

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Entro cinque giorni dalla ricezione della domanda di verifica di assoggettabilità a VIA, la struttura provinciale competente verifica la completezza della documentazione e, se necessario, richiede per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente, che li trasmette inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Se il proponente non trasmette la documentazione richiesta entro il predetto termine la domanda è respinta.».

2. Nel comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Verificata la completezza della documentazione entro il ter-



mine di sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Verificata la completezza della documentazione ai sensi del comma 1-bis».

3. Nel comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «entro il termine di quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di trenta giorni».

4. Nel comma 5-bis dell'art. 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «la sospensione del predetto termine per un periodo non superiore a novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «la sospensione del predetto termine per un periodo non superiore a quarantacinque giorni».

5. Nel comma 6 dell'art. 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni».

6. Nel comma 6 dell'art. 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «eventuali prescrizioni, condizioni e forme di mitigazione degli impatti; se» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali prescrizioni, condizioni e forme di mitigazione degli impatti. La struttura provinciale competente si pronuncia sull'eventuale proposta di prescrizioni, condizioni e forme di mitigazione inviata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica. Se».

7. Nel comma 8 dell'art. 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della regione» sono soppresse.

8. Dopo il comma 8 dell'art. 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

«8-bis. La struttura provinciale competente può modificare le condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in caso di mutamenti della situazione di fatto, non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento, che rendono impossibile l'ottemperanza alle medesime condizioni, o in presenza di innovazioni tecnologiche che consentono maggiore efficienza nella loro attuazione. Il regolamento previsto dall'art. 22 disciplina il procedimento relativo alla modifica delle condizioni ambientali.».

Art. 27.

Modificazioni dell'art. 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda la struttura provinciale competente verifica» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda la struttura provinciale competente verifica».

2. Nel comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «l'adeguatezza e la completezza della domanda di PAUP e della documentazione allegata» sono sostituite dalle seguenti: «la completezza della domanda di PAUP e della documentazione allegata».

Art. 28.

Modificazioni dell'art. 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 2 dell'art. 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico ai sensi del comma 1, chiunque può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, concernenti la valutazione d'impatto ambientale e, se necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico ai sensi del comma 1, chiunque può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi».

Art. 29.

Modificazioni dell'art. 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

«1-bis. Alla conferenza di servizi prevista dal comma 1 sono invitati anche i seguenti soggetti, designati con le modalità stabilite dal regolamento d'esecuzione:

a) un rappresentante delle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e individuate dal regolamento;

b) un rappresentante designato dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori;

c) un rappresentante del Museo delle scienze istituito dall'art. 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007);

d) un rappresentante delle amministrazioni di beni di uso civico, se le opere interessano aree da questi amministrate.».

2. Il comma 5 dell'art. 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«5. La struttura provinciale competente, ricevuta la documentazione integrativa di cui al comma 3 o al comma 4, la pubblica sul sito istituzionale della provincia e, tramite un avviso pubblicato nell'albo telematico della provincia e dei comuni territorialmente interessati, avvia



una nuova consultazione del pubblico i cui termini sono ridotti della metà rispetto a quella prevista dall'art. 10, comma 2.».

Art. 30.

Modificazioni dell'art. 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'art. 10, comma 2, o dell'art. 11, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 11, comma 3, per richiedere le integrazioni, o per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'art. 11, comma 5».

2. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione».

3. Dopo il comma 8 dell'art. 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Se in base alla normativa di settore la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessita di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera, la struttura provinciale o l'amministrazione competente indicano in conferenza di servizi le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

8-ter. Se uno o più titoli compresi nel PAUP attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono variante agli strumenti urbanistici o vincolo preordinato all'esproprio, oppure sospendono o estinguono il vincolo di uso civico ai sensi della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ne dà atto. In questi casi il titolo abilitativo edilizio compreso nel PAUP può essere condizionato all'intervallazione del diritto da cui consegue la disponibilità dell'area.».

Art. 31.

Modificazioni dell'art. 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Il regolamento prevede l'unicità della fase istruttoria e della

consultazione del pubblico per le due procedure, stabilendo termini per la conclusione della fase istruttoria non superiori a duecento giorni.» sono soppresse.

2. Dopo il comma 5 dell'art. 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

«5-bis. Nei procedimenti relativi alla verifica di assoggettabilità a VIA e al PAUP, nonché al monitoraggio, non si applica l'art. 27-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, relativo alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.».

Art. 32.

Modificazioni dell'art. 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), relativo alla valutazione d'incidenza ambientale.

1. Prima del comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

«01. Quest'articolo disciplina le procedure di valutazione d'incidenza, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di salvaguardare l'integrità dei siti e delle zone della rete Natura 2000, nella pianificazione e nella programmazione territoriale, nonché nei progetti e nelle attività che possono avere incidenze significative sui progetti medesimi.».

2. Nel comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, le parole: «compresa nella valutazione effettuata in osservanza della disciplina stabilita dal regolamento previsto dal comma 6 dell'art. 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10» sono sostituite dalle seguenti: «compresa nella valutazione ambientale strategica (VAS)».

3. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «o nel provvedimento di verifica regolati dalla legge provinciale n. 28 del 1988» sono sostituite dalle seguenti: «o nella verifica di assoggettabilità regolati dalla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013».

4. Il comma 4 dell'art. 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

«4. Con regolamento sono emanate, in conformità con le «Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - direttiva 92/43/CEE *'Habitat'* art. 6, paragrafi 3 e 4» approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 28 novembre 2019», di seguito



denominate “linee guida nazionali”, le disposizioni necessarie per l’esecuzione di quest’articolo e in particolare sono stabilite:

a) le procedure e le modalità secondo le quali è resa la valutazione d’incidenza prevista dai commi 1 e 2, assicurando idonee forme di partecipazione e informazione; il regolamento assicura anche idonee forme di coordinamento affinché i pareri di competenza degli enti gestori dei parchi sui piani forestali previsti dall’art. 57, relativamente alla loro congruenza con il piano del parco, siano espressi contestualmente al parere richiesto nell’ambito della procedura della valutazione d’incidenza;

b) le procedure denominate *screening* di incidenza, in ordine alla sussistenza o meno, nei singoli casi, del requisito d’incidenza significativa;

c) le eventuali procedure di verifica di corrispondenza per alcune tipologie di progetti o attività oggetto di prevalutazione, di cui al comma 4-bis, lettera a), individuando anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora necessario a fini di semplificazione procedurale, quale soggetto competente per l’espletamento delle verifiche di corrispondenza l’amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo o dell’atto di assenso comune denominato.».

5. Dopo il comma 4 dell’art. 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In ottemperanza con le linee guida nazionali, la giunta provinciale disciplina con propria deliberazione:

a) i progetti e le attività, anche situati al di fuori di siti o zone della rete Natura 2000, che, in base alle prevalutazioni tecniche riferite a specifici siti o a categorie omogenee di siti o a zone, non presentano incidenze significative sui siti o sulle zone previsti da quest’articolo;

b) sulla base delle caratteristiche biogeografiche e specifiche di siti e zone della rete Natura 2000, le condizioni d’obbligo, da intendere quali prescrizioni *standard* con valore di indicazioni atte a mantenere progetti e attività al di sotto del livello di significatività dell’incidenza.

4-ter. La modulistica per la presentazione delle istanze per la verifica di corrispondenza, per le procedure di *screening* di incidenza, per la valutazione d’incidenza è approvata con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di aree protette.

4-quater. Al fine di assicurare la conoscibilità e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli atti e i provvedimenti disposti ai sensi di quest’articolo sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia.

4-quinquies. Se il progetto o attività è soggetto ad autorizzazione della commissione di coordinamento prevista dall’art. 6 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, la valutazione d’incidenza ai sensi della presente legge è rilasciata in quella sede dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura, nel rispetto dei termini indicati dal regolamento di cui al comma 4.».

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONFERENZA DI SERVIZI: MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 NOVEMBRE 1992, N. 23 (LEGGE PROVINCIALE SULL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 1992)

Art. 33.

Modificazioni degli articoli 3, 11 e sostituzione degli articoli 16 e 16-quinquies della legge provinciale sull’attività amministrativa 1992.

1. Nel comma 3 dell’art. 3 della legge provinciale sull’attività amministrativa 1992 le parole: «, commi 2 e 2-bis» sono soppresse.

2. Nel comma 4 dell’art. 11 della legge provinciale sull’attività amministrativa 1992 le parole: «, commi 2 e 2-bis» sono soppresse.

3. L’art. 16 della legge provinciale sull’attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Conferenza di servizi*). — 1. Per l’esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, la struttura provinciale o l’amministrazione pubblica competente, anche su richiesta del privato interessato, può utilizzare la conferenza di servizi istruttoria.

2. Se la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, autorizzazioni, concessioni, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da altre strutture provinciali o amministrazioni pubbliche, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, la struttura provinciale o l’amministrazione pubblica competente utilizzano la conferenza di servizi decisoria, in modalità semplificata o simultanea. La conferenza decisoria è utilizzata, anche su richiesta dell’interessato, quando l’attività del privato è subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di più strutture provinciali o amministrazioni pubbliche.

3. La conferenza di servizi preliminare può essere utilizzata dalla struttura provinciale o dall’amministrazione pubblica competente per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, per indicare al richiedente quali sono le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.

4. Quando sono coinvolte più strutture appartenenti alla medesima amministrazione queste, prima di rendere le determinazioni di competenza entro i termini previsti, possono effettuare un esame contestuale delle rispettive posizioni mediante lo svolgimento delle conferenze di servizi.



5. Gli atti adottati dopo la scadenza del termine previsto per rendere le determinazioni nella conferenza semplificata, nonché quelli adottati successivamente all'ultima riunione nella conferenza simultanea, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), se ne ricorrono i presupposti e le condizioni.

6. Con riferimento ai presupposti, alle modalità d'indizione, svolgimento e conclusione delle conferenze di servizi si applicano gli articoli da 14 a 14-*quater* della legge n. 241 del 1990. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di procedimento amministrativo i rinvii s'intendono riferiti alla presente legge, in quanto compatibili.

7. La convocazione e partecipazione alle conferenze di servizi costituisce modalità di lavoro ordinaria e obbligo di servizio per i responsabili delle strutture organizzative provinciali, la cui violazione rileva ai fini della valutazione della dirigenza e dei direttori e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai contratti collettivi, anche con riferimento al personale provinciale eventualmente delegato alla partecipazione alla conferenza.

8. Per l'adozione di provvedimenti preordinati alla realizzazione di progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) continua ad applicarsi la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013).».

4. L'art. 16-*quinquies* della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 16-*quinquies* (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti). — 1. Avverso il provvedimento motivato di conclusione della conferenza e del procedimento, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, le strutture provinciali e le amministrazioni pubbliche preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono proporre opposizione alla giunta provinciale.

2. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia del provvedimento di conclusione della conferenza e del procedimento.

3. La struttura provinciale che cura l'attività di segreteria della giunta provinciale indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle strutture provinciali e amministrazioni pubbliche che hanno espresso il dissenso e delle altre strutture provinciali e amministrazioni pubbliche che hanno partecipato alla conferenza. In questa riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale

collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa che sostituisce il provvedimento motivato di conclusione del procedimento e della conferenza, con i medesimi effetti.

4. Se all'esito della riunione prevista dal comma 3 è raggiunta un'intesa tra le strutture provinciali e amministrazioni pubbliche partecipanti, la struttura provinciale o l'amministrazione pubblica competente adotta un nuovo provvedimento motivato di conclusione del procedimento. Se all'esito della riunione, e comunque non oltre quindici giorni dal suo svolgimento, l'intesa non è raggiunta la questione è rimessa alla giunta provinciale, di norma nella prima seduta utile e comunque non oltre trenta giorni. Se la giunta non accoglie l'opposizione il provvedimento motivato di conclusione del procedimento e della conferenza acquisisce efficacia definitiva. La giunta provinciale può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto del provvedimento di conclusione del procedimento e della conferenza, anche in considerazione degli esiti della riunione prevista dal comma 3.».

Capo V

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE GLI AUMENTI ECCEZIONALI DEI PREZZI

Art. 34.

Disposizioni straordinarie di sostegno al settore zootecnico e ittico per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi.

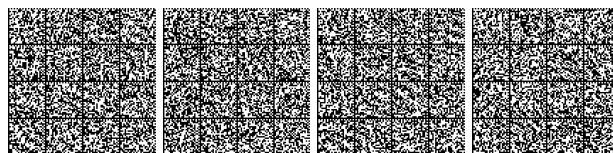
1. La provincia può concedere aiuti in favore delle imprese del settore zootecnico e del settore dell'itticoltura che, a causa dell'eccezionale incremento dei costi di materie prime, alimenti ed energia elettrica, hanno subito gravi ripercussioni economiche nel contesto dell'attuale crisi.

2. Con deliberazione della giunta provinciale sono definiti:

a) i criteri di individuazione dei beneficiari del contributo previsto da quest'articolo e i requisiti richiesti per la concessione del contributo;

b) i criteri, le condizioni e le modalità di concessione e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo, riconoscendo un contributo in misura forfettaria, che può essere determinato anche in relazione a soglie di consistenza dell'allevamento o in relazione ad altri parametri che caratterizzano l'impresa.

3. Le misure previste da quest'articolo possono essere concesse nell'ambito di regimi quadro istituiti dallo Stato, autorizzati dalla Commissione europea, e secondo le altre modalità previste dall'art. 3 (Disposizioni generali in materia di aiuti di Stato) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.



Art. 35.

Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio, assicurando contestualmente l'esecuzione dei contratti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, questo articolo, ai sensi dell'art. 79 dello statuto speciale e nell'esercizio della competenza in materia di contratti pubblici riconosciuta dallo statuto speciale e dal decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici), prevede misure straordinarie in deroga all'ordinamento provinciale.

2. L'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), si applica alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avviate dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, nonché a quelle il cui termine di presentazione delle offerte non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore di questo articolo.

3. Per assicurare l'interesse pubblico alla tempestiva esecuzione dei contratti e una corretta gestione della spesa pubblica ispirata al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, in considerazione dell'aumento eccezionale dei prezzi verificatosi nell'ultimo biennio, l'art. 29 del decreto-legge n. 4 del 2022 può essere applicato anche ai contratti pubblici stipulati dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, le cui offerte sono state presentate entro il 31 dicembre 2020.

4. Fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3 e anche in deroga a diverse disposizioni contrattuali, per gli anni 2022 e 2023 le amministrazioni aggiudicatrici valutano l'opportunità di rinegoziare le condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi. Per l'applicazione di questo comma si tiene conto di quanto riconosciuto in base a meccanismi revisionali eventualmente previsti nei contratti, il cui importo viene detratto dall'importo riconoscibile ai sensi di questo comma. Con linee guida la provincia definisce le disposizioni necessarie all'attuazione di questo comma.

5. Entro il 30 giugno 2022 la provincia effettua un aggiornamento straordinario dell'elenco dei prezzi previsto dall'art. 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), in considerazione dell'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione verificatosi successivamente alla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento. Il nuovo elenco prezzi si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione; per i progetti in corso di elaborazione nella

vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento che sono posti in gara entro il 30 settembre 2022 può essere utilizzato l'elenco previgente.

6. In considerazione degli effetti negativi degli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio sull'attuazione degli investimenti finanziati da contributi provinciali, la giunta provinciale può autorizzare la revisione di progetti relativi a domande già presentate per la concessione di contributi stabiliti dalla normativa provinciale, anche dopo la scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle medesime e anche dopo l'adozione del provvedimento di ammissione o concessione del contributo o prorogare i termini previsti per la realizzazione o la rendicontazione. La giunta provinciale determina criteri, condizioni, modalità e termini per l'applicazione di questo comma, mantenendo invariati i requisiti previsti per l'accesso al contributo, la percentuale di finanziamento provinciale del progetto nonché la misura del contributo quale limite massimo.

Capo VI

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI INTERVENTI
DI POLITICA DEL LAVORO

Art. 36.

Integrazione dell'art. 1-ter 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983).

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1-ter 1 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

«2-bis. La provincia può altresì concedere un contributo fino all'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 non coperta dall'INPS ai sensi della disciplina dei relativi Fondi secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della giunta provinciale.».

Capo VII

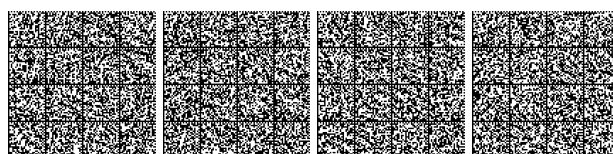
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla procedura di approvazione di progetti di opere e lavori pubblici:

a) gli articoli 1, 2-bis e 3, i commi 1-ter, 7, 9, 10, 10-bis e 13 dell'art. 4, il comma 7 dell'art. 5, i commi 1 e 3 dell'art. 7 e gli articoli 8 e 8-bis della legge provinciale n. 13 del 1997, nonché l'art. 8 della legge provinciale 30 gennaio 1998, n. 1, l'art. 3 della legge provinciale 27 luglio 1998, n. 8, l'art. 2 della legge provinciale



11 settembre 1998, n. 10, l'art. 2 della legge provinciale 23 agosto 1999, n. 1, e l'art. 17 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5;

b) i commi 1 e 2 dell'art. 1 (Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4;

c) il comma 8 dell'art. 56 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993).

2. Sono abrogati i commi da 2 a 9 e i commi 11, 12, 13 e 17 dell'art. 18 (Realizzazione di interventi della provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato e abrogazione di disposizioni connesse) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo:

a) gli articoli 16-ter e 16-quater della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992;

b) il comma 1 dell'art. 16 (Disposizioni in materia di semplificazione) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.

4. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell'art. 42 (Disposizioni di semplificazione riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e di titoli edilizi) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di controlli sugli scarichi di acque reflue:

a) i commi 2 e 3 dell'art. 41 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987;

b) le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987.

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di provvedimento autorizzatorio unico provinciale:

a) il comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013;

b) il comma 3 dell'art. 13-quinquies della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013.

7. È abrogato il comma 2 dell'art. 40 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007.

Art. 38.

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 3-bis, 4 e 5 della legge provinciale n. 13 del 1997, come introdotti o modificati dalla presente legge, si applicano ai progetti per i quali alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge non è stata convocata la conferenza di servizi; se alla medesima data sono già stati effettuati alcuni adempimenti preliminari relativi alla partecipazione pubblica necessaria all'approvazione del

progetto, l'art. 3-bis si applica solo ai rimanenti adempimenti preliminari e la conferenza di servizi è convocata dopo la loro conclusione.

2. I commi dell'art. 18 della legge provinciale n. 14 del 2014 abrogati dall'art. 37 continuano ad applicarsi alle procedure avviate ai sensi del medesimo art. 18 e non ancora concluse.

3. Gli articoli 4, 20, 21 e 27 della legge provinciale sugli espropri 1993, come modificati dalla presente legge, si applicano alle procedure espropriative la cui pubblicazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge provinciale sugli espropri 1993 è avvenuta dopo l'entrata in vigore della presente legge.

4. Gli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, come modificati dalla presente legge, si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità e di provvedimento autorizzatorio unico provinciale avviati dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge.

5. L'art. 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, come modificato dalla presente legge, si applica a partire dall'entrata in vigore del suo regolamento di attuazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

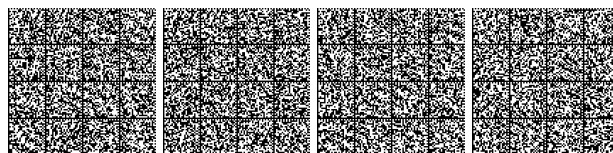
6. Gli articoli 49 e 50 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, come modificati dalla presente legge, si applicano ai procedimenti sanzionatori amministrativi avviati dopo l'entrata in vigore di questa legge.

Art. 39.

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del comma 4-bis dell'art. 4 della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto dall'art. 8, stimate nell'importo di 1.805.000 euro per l'anno 2023 e di 1.805.000 euro per l'anno 2024, si provvede integrando gli stanziamenti della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui Fondi speciali previsti nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri Fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 28-bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, introdotto dall'art. 9, stimate nell'importo di 25.000 euro per il 2022 e 50.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede integrando gli stanziamenti della Missione 01



(Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui Fondi speciali previsti dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri Fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi si provvede a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali.

3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 9-bis dell'art. 50 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, come introdotto dall'art. 24, definite nell'importo di 2.500 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni del Fondo speciale previsto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri Fondi), titolo 1 (Spese correnti).

4. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 34, stimate nell'importo di 4.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede con l'integrazione della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per il medesimo anno degli accantonamenti sui Fondi speciali previsti dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri Fondi), titolo 1 (Spese correnti).

5. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del comma 2-bis dell'art. 1-ter 1 della legge provinciale sul lavoro 1983, introdotto dall'art. 36, provvede l'Agenzia del lavoro con il proprio bilancio.

6. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

7. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

Art. 40.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 16 giugno 2022

Il Vicepresidente della Provincia: TONINA

(Omissis).

22R00434

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 giugno 2022, n. 071/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Legge finanziaria 2007) a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 226.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 22 giugno 2022)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 7, commi 34 e 35, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), ai sensi del quale, nell'ambito degli interventi previsti dalle disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un fondo rischi a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), dell'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997), dell'art. 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), l'Amministrazione regionale è autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie ai consorzi di garanzia fidi (Confidi), al fine di favorire la convergenza degli stessi agli obiettivi di Basilea 2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale, prevedendo altresì che i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse sono stabiliti con regolamento di esecuzione;

Visto regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2007)) a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 25 luglio 2007, n. 226, come successivamente modificato, di seguito «regolamento di attuazione»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, del regolamento di attuazione, ai sensi del quale nel caso di domande presentate da Confidi derivanti da aggregazioni realizzatesi nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione



della domanda, una quota pari al 15 per cento delle assegnazioni sono riservate esclusivamente al riparto tra tali Confidi;

Atteso che una delle principali finalità della normativa in argomento è la promozione dei processi di aggregazione dei Confidi quale mezzo specifico per conseguire, attraverso strutture finanziariamente e organizzativamente efficienti, un efficace sostegno delle piccole e medie imprese operanti in Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che è opportuno aumentare la quota delle assegnazioni che il regolamento di attuazione riserva ai Confidi che realizzano iniziative di aggregazione, si da rafforzare ulteriormente la promozione dei processi aggregativi;

Considerato altresì che, nella predetta ottica di rafforzamento della promozione dei processi aggregativi, al fine di evitare soluzioni di continuità negli effetti di sostegno della normativa in oggetto, è opportuno integrare le disposizioni del regolamento di attuazione che disciplinano l'assegnazione delle risorse ai Confidi, prevedendo che nell'eventualità in cui in una o più annualità successive non siano effettuate assegnazioni per mancanza di stanziamenti di risorse finanziarie, al riparto della quota partecipano anche i Confidi derivanti da aggregazione realizzatasi nel corso degli anni precedenti alle predette annualità;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 6 giugno 2022, n. 803 con la quale è stato approvato il «Regolamento di modifica al regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2007)) a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 226»;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 6 giugno 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio

pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2007)) a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 226» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2007) a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 226.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 del DPR n. 226/2007

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 226 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis le parole: «una quota pari al 15 per cento delle assegnazioni di cui al presente regolamento sono riservate esclusivamente al riparto tra tali Confidi, secondo i criteri di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «una quota pari al 24 per cento delle assegnazioni di cui al presente regolamento è riservata esclusivamente al riparto in misura uguale tra tali Confidi»;

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-bis 1. Nell'eventualità in cui in una o più annualità successive non siano effettuate assegnazioni per mancanza di stanziamenti di risorse finanziarie, al riparto della quota riservata di cui al comma 1-bis partecipano anche i Confidi derivanti da aggregazioni realizzatesi nel corso degli anni precedenti alle predette annualità.».

Art. 2.

Abrogazione dell'art. 10 del DPR n. 226/2007

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 226/2007 è abrogato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

22R00442



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 giugno 2022, n. 074/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-riforma delle politiche industriali) e di cui all'articolo 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (Sviluppimpresa)) emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 29 giugno 2022 n. 26)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e successive modificazioni;

Vista la nuova Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2022-2027 approvata con Decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 (SA101134) con la quale sono state individuate le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale a titolo di deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE;

Visto il proprio decreto 18 aprile 2017, n. 082/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui all'art. 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (Sviluppimpresa))»;

Tenuto conto che, al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni contenute nella nuova Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2022-2027 approvata con Decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 (SA.101134), si rende necessario intervenire a modifica del succitato regolamento n. 082/Pres;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui all'art. 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia

del Friuli-Venezia Giulia (Sviluppimpresa)) emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2022, n. 837;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui all'art. 60, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (Sviluppimpresa)) emanato con decreto del Presidente della regione 18 aprile 2017, n. 82» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

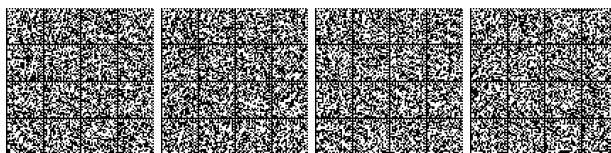
Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui all'art. 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (Sviluppimpresa)) emanato con decreto del Presidente della regione 18 aprile 2017, n. 82.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui all'art. 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (Sviluppimpresa)) emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82.



Art. 2.

Sostituzione dell'allegato 4 al DPREg. n. 82/2017

1. L'allegato 4 al decreto del Presidente della regione n. 82/2017 riferito agli articoli 7 e 10 è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

Sostituzione dell'allegato 5 al DPREg. n. 82/2017

1. L'allegato 5 al decreto del Presidente della regione n. 82/2017 riferito all'art. 6 è sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato 1: sostituzione dell'Allegato 1 al DPREg. n. 82/2017 (riferito agli articoli 7 e 10)**ALLEGATO 4: ZONE ASSISTITE A FINALITA' REGIONALE****(Riferito agli articoli 7 e 10)**

Elenco delle "zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE della regione Friuli Venezia Giulia di cui alla Decisione C(2022) 1545 final

PROVINCIA	COMUNE
PORDENONE	Prata di Pordenone Brugnera Fontanafredda Pasiano di Pordenone Porcia
UDINE	Aiello del Friuli Bagnaria Arsa Buttrio Cervignano del Friuli Chiopris-Viscone Corno di Rosazzo Manzano Pavia di Udine San Giorgio di Nogaro San Giovanni al Natisone San Vito al Torre Torviscosa
GORIZIA	Cormons Farra d'Isonzo Fogliano Redipuglia Gorizia Mariano del Friuli Monfalcone Mossa Ronchi dei Legionari Sagrado San Floriano del Collio Staranzano



Allegato 2: sostituzione dell'Allegato 5 al DPREG. n. 82/2017 (riferito all'art. 6)**ALLEGATO 5: PERCENTUALI DI AIUTO CONCEDIBILI****(Riferito all'articolo 6)**

Capo II: Disposizioni concernenti i nuovi insediamenti produttivi, programmi di ampliamento o riconversione produttiva

Misure di aiuto	Intensità di aiuto espressa in percentuale massima dei costi ammissibili e importi massimi dell'aiuto
Art. 10 - Aiuti agli investimenti nelle aree di cui all'Allegato 4	PROVINCIA DI UDINE E GORIZIA 35% piccole imprese – max. 1,5 milioni di euro per impresa e per progetto 25% medie imprese – max. 1,5 milioni di euro per impresa e per progetto 15% grandi imprese solo per nuove attività max. 3 milioni di euro per impresa e per progetto
	PROVINCIA DI PORDENONE 30% piccole imprese – max. 1,5 milioni di euro per impresa e per progetto 20% medie imprese – max. 1,5 milioni di euro per impresa e per progetto 10% grandi imprese solo per nuove attività max. 3 milioni di euro per impresa e per progetto
Art. 11 - Aiuti agli investimenti alle PMI	20% piccole imprese 10% medie imprese Max 1 milione di Euro per impresa e per progetto di investimento
Art. 12 - Regime de minimis	70% fino ad un massimo di 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari
Art. 13 - Aiuti agli investimenti per l'efficienza energetica	50% piccole imprese 40% medie imprese 30% grandi imprese + 5% aree assistite Max 0,5 milioni di Euro per impresa e per progetto
Art. 14 - Aiuti agli investimenti per cogenerazione ad alto rendimento	65% piccole imprese 55% medie imprese 45% grandi imprese + 5% aree assistite Max 0,5 milioni di Euro per impresa e per progetto
Art. 15 - Aiuti agli investimenti per produzione di energia da fonti rinnovabili	Articolo 15, comma 2, lettere a) o b): - grandi imprese: 45% - medie imprese: 55% - piccole imprese: 65% Articolo 15, comma 2, lettera c): - grandi imprese 30% - medie imprese: 40% - piccole imprese: 50% + 5% aree assistite Max 15 milioni di EUR per impresa per progetto di investimento
Art. 16 - Studi ambientali compresi gli audit energetici	70% piccole imprese 60% medie imprese 50% grandi imprese Max 15 milioni di EUR per impresa per progetto di investimento

Visto, il Presidente: FEDRIGA



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno 2022, n. 075/Pres.

Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia previste dall'articolo 6 e dall'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 29 giugno 2022)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e in particolare l'art. 6 nel testo vigente che:

al comma 1 istituisce la Carta famiglia quale misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico attraverso l'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe, o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare diversi da quelli che soddisfano bisogni primari, ovvero di specifiche imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria;

al comma 5 demanda al regolamento regionale la definizione delle modalità di presentazione della domanda, di rilascio e validità di Carta famiglia, dei benefici attivabili con riferimento alle categorie merceologiche e le tipologie di servizi a essa connesse, delle modalità di applicazione delle relative agevolazioni, che possono essere modulate anche in base al numero dei figli a carico, alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare, alla residenza continuativa nel territorio regionale e alla spesa sostenuta;

Visto, inoltre, l'art. 7 della citata legge regionale che:

al comma 1, al fine di garantire ai minori l'opportunità di accedere a contesti educativi, ludici e ricreativi, nonché di favorire il bilanciamento dei tempi di vita familiare e i tempi di vita lavorativa, istituisce la Dote famiglia quale misura finanziaria diretta a facilitare la fruizione e l'acquisizione di servizi di conciliazione, di cura e di sostegno alla funzione genitoriale ed educativa;

al comma 5 demanda al regolamento regionale la definizione delle modalità di presentazione della domanda e l'intensità della Dote famiglia, che può essere modulata in relazione al numero dei figli minori a carico, alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare e alla residenza continuativa nel territorio regionale;

Preso atto che, come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione - autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), il consiglio delle autonomie locali nella riunione dell'8 giugno 2022 ha espresso parere favorevole sulla deliberazione n. 810 del 6 giugno 2022, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regola-

mento per l'attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia previste dall'art. 6 e dall'art. 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)»;

Visto il testo del «Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia previste dall'art. 6 e dall'art. 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)», approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 17 giugno 2022, e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 17 giugno 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia previste dall'art. 6 e dall'art. 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale;

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia previste dall'art. 6 e dall'art. 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).

(Omissis).

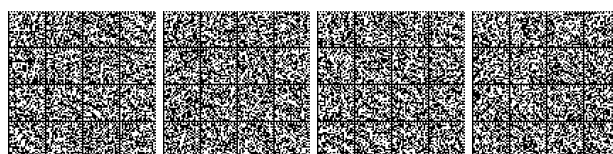
Capo I

LA CARTA FAMIGLIA

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente capo disciplina, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), le modalità di presentazione della domanda, di rilascio e validità della Carta famiglia, i benefici attivabili con riferimento alle categorie merceologiche e le tipologie di servizi a essa connesse e le modalità di applicazione delle relative agevolazioni.



2. La Carta famiglia è una misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico attraverso l'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe, l'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare diversi dai bisogni primari e di specifiche imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) il nucleo familiare di riferimento è quello definito dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE));

b) il titolare è il soggetto in possesso dei requisiti di accesso al quale è stata rilasciata la Carta famiglia e titolato a presentare le domande dei benefici attivabili e della Dote famiglia di cui agli articoli 6 e 12;

c) i beneficiari sono il titolare, i figli a carico del nucleo familiare, l'eventuale altro genitore o altri familiari conviventi e residenti in regione, risultanti dalla attestazione dell'ISEE.

Art. 3.

Soggetti richiedenti e requisiti per l'ottenimento della Carta famiglia

1. La Carta famiglia, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 22/2021, può essere richiesta da uno dei seguenti soggetti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che diventa titolare della stessa e responsabile del suo utilizzo:

a) uno solo dei genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare;

b) in caso di separazione o divorzio, il genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio fiscalmente a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abitual collocazione abitativa del figlio;

c) il genitore adottivo, a decorrere dall'inizio del periodo di affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);

d) la persona affidataria di minori, ai sensi della legge n. 184/1983, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia;

e) la madre di figli a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza debitamente attestato dal servizio sociale dei comuni, di cui all'art. 17, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) o da un centro antiviolenza o da una casa rifugio operanti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia che siano iscritti nell'elenco regionale delle strutture antiviolenza previsto dall'art. 19 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) o che, nelle more di istituzione dello stesso, siano in possesso dei requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e autonomie locali del 27 novembre 2014.

2. Per ottenere la Carta famiglia il soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 22/2021, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere almeno un figlio a carico nel nucleo familiare;

b) risiedere nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi;

c) avere un'attestazione dell'ISEE pari o inferiore a 30.000,00 euro, in corso di validità, fatto salvo il caso della madre di figli a carico di cui al comma 1, lettera e), per la quale l'attestazione ISEE non è richiesta;

d) appartenere a una delle seguenti categorie:

1) cittadini italiani;

2) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

3) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

4) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

5) soggetti di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

6) titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca ai sensi dell'art. 27-ter del decreto legislativo n. 286/1998;

7) titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale o per casi speciali, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 286/1998.

Art. 4.

Termini, modalità di presentazione della domanda e rilascio della Carta famiglia

1. La domanda della Carta famiglia può essere presentata durante tutto l'anno al comune di residenza esclusivamente *on-line* mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla regione. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 è attestato dalle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. Il comune, utilizzando l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla regione, verifica il possesso dei requisiti e rilascia o meno Carta famiglia.

Art. 5.

Durata, rinnovo, aggiornamento, trasferimento e revoca della Carta famiglia

1. La Carta famiglia ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio. La richiesta di rinnovo della Carta famiglia può essere presentata sessanta giorni prima della sua scadenza naturale.

2. Il titolare della Carta famiglia è tenuto a comunicare al comune di residenza qualsiasi variazione intervenuta nei requisiti e nei soggetti indicati all'art. 3.

3. In caso di variazione del nucleo familiare, come risultante dall'ISEE, il titolare richiede l'aggiornamento della Carta famiglia.

4. In caso di variazione della residenza presso altro comune della regione, il titolare richiede il trasferimento della Carta famiglia.

5. Il titolare della Carta famiglia ne richiede la revoca, in caso di:

a) trasferimento fuori regione o all'estero;

b) variazione della titolarità;

c) perdita dei requisiti di accesso;

d) altri motivi.

6. Il comune revoca d'ufficio la Carta famiglia in caso di:

a) perdita dei requisiti di accesso;

b) decesso del titolare;

c) accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate;

d) accertato improprio utilizzo dell'identificativo.

7. Il soggetto al quale è stata revocata la Carta famiglia per i motivi di cui al comma 6, lettera d), e i beneficiari non possono presentare una nuova richiesta di attribuzione della Carta famiglia nei dodici mesi successivi alla data della revoca.

8. Il soggetto al quale è stata revocata la Carta famiglia per i motivi di cui al comma 6, lettera c), decade dai benefici di cui all'art. 6 già concessi ed è tenuto alla restituzione dei benefici eventualmente già erogati e i beneficiari non possono presentare una nuova richiesta di attribuzione della Carta famiglia nei dodici mesi successivi alla data della revoca.



9. Le richieste di cui ai commi da 3 a 5 del presente art. sono presentate al comune di residenza ed effettuate dal titolare della Carta famiglia esclusivamente *on-line* mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla regione.

Art. 6.

Benefici attivabili

1. I benefici attivabili consistono in:

a) sconti applicati sull'acquisto di determinati beni e servizi significativi nella vita familiare diversi da quelli che soddisfano bisogni primari;

b) applicazione di condizioni più favorevoli per la fruizione di servizi;

c) agevolazioni e riduzioni di imposte e tasse locali;

d) erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare diversi da quelli che soddisfano bisogni primari.

2. Le categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), sono elencate nell'allegato A.

3. I benefici possono essere attivati dai comuni e dalla regione.

Art. 7.

Modalità di attivazione dei benefici

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge regionale n. 22/2021 i comuni possono attivare autonomamente le agevolazioni di cui all'art. 6, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.

2. I benefici di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) possono essere attivati dalla regione mediante stipulazione di convenzioni per la fornitura di beni e servizi con soggetti pubblici e privati.

3. I benefici di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e d) possono essere attivati dalla regione mediante deliberazione della Giunta regionale che individua il beneficio di volta in volta da attivare e fissa, in base alle risorse finanziarie disponibili, le modulazioni dello stesso sulla base di uno o più dei criteri indicati all'art. 8, i relativi importi, nonché approva le linee guida operative.

4. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e sul sito istituzionale.

Art. 8.

Misura base e modulazione dei benefici

1. La misura base del beneficio è determinata con deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 7, comma 3, prendendo come riferimento un nucleo familiare con almeno un figlio a carico.

2. La misura base del beneficio è modulata in base a uno o più dei seguenti criteri:

a) numero di figli a carico;

b) durata della residenza continuativa nel territorio regionale del titolare della Carta famiglia;

c) presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, come risultante dall'ISEE;

d) spesa sostenuta.

3. In caso di applicazione del criterio di cui al comma 2, lettera a), la misura base del beneficio calcolato secondo il comma 1 è maggiorata di un importo forfettario per ogni ulteriore figlio a carico presente nel nucleo familiare.

4. In caso di applicazione del criterio di cui al comma 2, lettera b), la misura base del beneficio calcolato secondo il comma 1 è maggiorata fino ad un massimo del doppio se il titolare della Carta famiglia richiedente il beneficio è residente nel territorio regionale da almeno cinque anni continuativi.

5. In caso di applicazione del criterio di cui al comma 2, lettera c), la misura base del beneficio calcolato secondo il comma 1 è maggiorata di un importo forfettario.

6. In caso di applicazione del criterio di cui al comma 2, lettera d), la misura base del beneficio calcolato secondo il comma 1 può essere stabilita in ragione di fasce di spesa.

Art. 9.

Fruizione dei benefici

1. Il titolare e i beneficiari della Carta famiglia possono fruire dei benefici attivati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), mediante l'esibizione della Carta famiglia.

2. Per accedere ai benefici attivati dalla regione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere b) e d) il richiedente deve essere titolare della Carta famiglia in corso di validità e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 30.000,00. Il richiedente non già titolare di Carta famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda dei benefici attivati. Le domande di beneficio sono presentate al comune di residenza esclusivamente *on-line* mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla regione, in base alle linee guida operative di cui all'art. 7, comma 3.

3. L'attestazione ISEE non è richiesta alla madre con figli a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza come attestato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), titolare della Carta famiglia in corso di validità. La richiedente non già titolare di Carta famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione delle domande di beneficio.

4. La regione pubblica sul proprio sito istituzionale i benefici di volta in volta attivati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a), b) e d) e collabora con i comuni al fine di assicurare ai cittadini la più ampia informazione.

Art. 10.

Delega di funzioni amministrative e finanziamento dei benefici regionali

1. Ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 22/2021 le funzioni amministrative connesse all'attivazione di uno o più benefici regionali di cui all'art. 6 possono essere delegate ai comuni, singoli o associati, agli enti gestori dei servizi sociali dei comuni e alle Aziende sanitarie regionali.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale individua con delibera gli interventi e i soggetti delegati, disciplina le modalità relative al trasferimento dei fondi per il finanziamento dei benefici attivati e le modalità con cui l'Amministrazione regionale, attraverso l'erogazione di una specifica quota, concorre al finanziamento degli oneri di gestione sostenuti.

3. La quota a concorrenza degli oneri di gestione sostenuti dal soggetto delegato può essere determinata forfettariamente in proporzione alle risorse regionali assegnate per l'attivazione dei benefici di cui al comma 1, entro il limite del 5 per cento.

4. Il soggetto delegato presenta al Servizio regionale competente il flusso dati delle risorse utilizzate per l'erogazione dei benefici regionali.

Art. 11.

Cumulabilità

1. I benefici attivati con la Carta famiglia sono cumulabili con altri interventi erogati per la medesima finalità.

Capo II

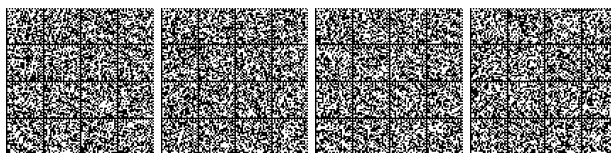
LA DOTE FAMIGLIA

Art. 12.

La Dote famiglia

1. Il presente capo disciplina, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 22/2022, le modalità di presentazione della domanda e l'intensità della misura della Dote famiglia.

2. La Dote famiglia è un contributo annuale gestito dai comuni volto a garantire ai minori fino ai diciotto anni non compiuti l'opportunità di accedere a contesti educativi, ludici e ricreativi, nonché di favorire il bilanciamento dei tempi di vita familiare e i tempi di vita lavorativa. Il



contributo annuale è erogato a rimborso delle spese sostenute ed è riconosciuto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 22/2021, per le seguenti tipologie di prestazioni e servizi:

- a) servizi di sostegno alla genitorialità ed educativi, organizzati in orari e periodi *extra* scolastici;
- b) percorsi di sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere;
- c) servizi culturali;
- d) servizi turistici;
- e) percorsi didattici e di educazione artistica e musicale;
- f) attività sportive.

3. Le prestazioni e i servizi di cui al comma 2 possono essere erogati da soggetti pubblici, privati o enti del Terzo settore, sono fruiti nel territorio regionale e organizzati nel rispetto delle normative di settore.

Art. 13.

Requisiti per richiedere la Dote famiglia

1. Può accedere alla Dote famiglia il titolare della Carta famiglia in corso di validità e in possesso di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 30.000,00, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il richiedente non già titolare di Carta famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote famiglia.

2. L'attestazione ISEE non è richiesta alla madre con figli minori a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza come attestato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), titolare della Carta famiglia in corso di validità. La richiedente non già titolare di Carta famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote famiglia.

Art. 14.

Termini, modalità di presentazione della domanda della Dote famiglia e concessione del contributo

1. La domanda della Dote famiglia è presentata al comune di residenza, esclusivamente *on-line* mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla regione.

2. Il titolare o il richiedente della Carta famiglia presenta un'unica domanda, dal 1° gennaio ed entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno, riferita alle spese complessivamente sostenute nello stesso anno per tutti i figli minori a carico del nucleo familiare, corredata dalla relativa documentazione giustificativa della spesa. La domanda di Dote famiglia viene istruita previo rilascio della Carta famiglia, qualora il richiedente non sia già titolare di Carta famiglia in corso di validità.

3. La documentazione giustificativa della spesa deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere intestata a uno dei soggetti inseriti nel nucleo familiare;
- b) contenere l'indicazione espressa della tipologia di prestazioni e servizi previsti all'art. 12 comma 2;
- c) riportare i nominativi dei minori che accedono ai servizi previsti;
- d) la documentazione relativa ai pagamenti effettuati deve essere riconducibile alle prestazioni e servizi previsti all'art. 12, comma 2;
- e) i pagamenti devono essere già effettuati alla data di presentazione della domanda e devono essere eseguiti entro il compimento della maggiore età dei minori che accedono ai servizi previsti.

4. Il comune svolge l'istruttoria, mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla regione, agli esiti della quale concede o meno la Dote famiglia, nel limite delle spese sostenute e ritenute ammissibili.

5. Il soggetto al quale è stata revocata la Carta famiglia per i motivi di cui all'art. 5, comma 6, lettera c), decade dal contributo della Dote famiglia già concesso ed è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente già erogato.

Art. 15.

Misura base e modulazione della Dote famiglia

1. La Giunta regionale individua con propria deliberazione la misura della Dote famiglia, in base alle risorse finanziarie disponibili, nonché approva le linee guida operative.

2. La misura base della Dote famiglia è determinata prendendo come riferimento un nucleo familiare da cui risulti almeno un figlio minore a carico del nucleo.

3. La misura base della Dote famiglia è modulata in base ai seguenti criteri:

- a) numero di figli minori a carico nel nucleo;
- b) durata della residenza continuativa nel territorio regionale del titolare della Carta famiglia;
- c) presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, come risultante dall'ISEE.

4. La misura base della Dote famiglia è assegnata per ogni ulteriore figlio minore a carico presente nel nucleo familiare.

5. La Dote famiglia determinata in base ai commi 2 e 4 è maggiorata fino ad un massimo del doppio se il titolare della Carta famiglia è residente nel territorio regionale da almeno di cinque anni continuativi.

6. La Dote famiglia calcolata secondo i commi 2, 4 e 5 è maggiorata di un importo forfettario nel caso in cui risulti una persona con disabilità a carico del nucleo familiare.

7. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e sul sito istituzionale.

Art. 16.

Trasferimento delle risorse ai comuni e rendicontazione

1. Entro le date stabilite con decreto del direttore del servizio regionale competente, i comuni trasmettono, tramite l'applicativo informatico messo a disposizione, il fabbisogno necessario a copertura delle domande della Dote famiglia ammesse a contributo.

2. Il servizio regionale competente trasferisce con proprio decreto le risorse necessarie per consentire ai comuni le erogazioni della Dote famiglia agli aventi diritto.

3. I comuni presentano al servizio regionale competente il flusso dati delle risorse utilizzate a copertura dei contributi della Dote famiglia erogati nell'anno di riferimento.

Art. 17.

Cumulabilità del contributo

1. La Dote famiglia è cumulabile con altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare esclusivamente per la spesa non coperta dalla Dote e comunque non oltre la spesa complessiva sostenuta.

2. La Dote famiglia non è cumulabile con i benefici abbattimento delle rette per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Norme finali e transitorie

1. La Carta famiglia rilasciata in base al regolamento di cui all'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 11/2006 conserva la sua validità fino alla scadenza originariamente prevista.

2. Ai fini della presentazione della domanda della Dote famiglia nell'anno 2022, è ammessa la documentazione giustificativa della spesa sostenuta a partire dal 1° gennaio 2022.



3. Tutte o parte delle attività relative all'attuazione della Carta famiglia, dei benefici attivati e della Dote famiglia di competenza dei comuni possono essere da essi gestite anche nella forma associata ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 6/2006.

4. Qualora la gestione complessiva della Carta famiglia, dei benefici attivati e della Dote famiglia sia prevista tra le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata nelle convenzioni istitutive del servizio sociale dei comuni di cui all'art. 18 della legge regionale n. 6/2006, i fondi spettanti ai comuni dell'ambito distrettuale sono assegnati all'ente gestore del servizio sociale dei comuni.

5. L'analisi dei dati, le informazioni e i fenomeni di interesse della Carta famiglia, dei benefici attivati e della Dote famiglia sono effettuati mediante il sistema informativo messo a disposizione della regione.

6. I soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione delle misure sono tenuti a fornire i dati di volta in volta richiesti dalla regione.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'art. 6, comma 2 del regolamento)

ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DEI BENI E DELLE TIPOLOGIE DI SERVIZI SIGNIFICATIVI NELLA VITA FAMILIARE DIVERSI DA QUELLI CHE SODDISFANO BISOGNI PRIMARI
ALIMENTARI:
Prodotti alimentari e bevande analcoliche
NON ALIMENTARI:
Prodotti per la pulizia della casa
Prodotti per l'igiene personale, esclusi prodotti di bellezza
Articoli di cartoleria e di cancelleria
Libri non scolastici, scolastici e altri sussidi didattici
Medicinali da banco, prodotti farmaceutici e sanitari, esclusi prodotti di bellezza
Strumenti e apparecchi sanitari
Abbigliamento e calzature
SERVIZI:
Fornitura di acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili per il riscaldamento, telefonia, rete internet
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani
Servizi di trasporto
Servizi ricreativi e culturali, musei, spettacoli e manifestazioni sportive
Palestre e centri sportivi
Servizi turistici, alberghi e altri servizi di alloggio, impianti turistici e del tempo libero presso strutture aventi sede in regione
Servizi di ristorazione collettiva (mensa scolastica)
Servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità <i>baby sitter</i>
Servizi di sostegno scolastico e doposcuola
Servizi di educazione artistica e musicale

Visto, il Presidente: FEDRIGA

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 settembre 2022, n. 30.

Istituzione della Commissione istituzionale prezzi della Toscana. Modifiche alla l.r. 38/2007.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47 del 23 settembre 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) di recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni - direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

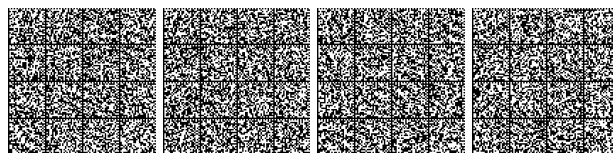
Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e, in particolare, il capo II «Osservatorio regionale sui contratti pubblici»;

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla legge regionale n. 38/2007);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro»);

Considerato quanto segue:

1. L'art. 23, commi 7 e 16, del decreto legislativo n. 50/2016 per la determinazione del costo dei prodotti,



delle attrezzature e delle lavorazioni nei contratti relativi a lavori, prevede l'utilizzo di prezzari regionali, aggiornati annualmente e da approvarsi di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

2. L'art. 29 del decreto-legge n. 4/2022, convertito dalla legge n. 91/2022, prevede, al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, la predisposizione di linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 luglio 2022, n. 215 (Approvazione delle linee guida per la determinazione dei prezzari di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 50/2016), pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2022, n. 187;

3. L'art. 26 del decreto-legge n. 50/2022, convertito dalla legge n. 91/2022, allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, per gli appalti pubblici di lavori prevede, limitatamente all'anno 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi attraverso l'aggiornamento straordinario infrannuale dei prezzari in uso entro il 31 luglio 2022;

4. L'art. 12 della legge regionale n. 38/2007 rimette all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici il compito di provvedere all'elaborazione del prezzario regionale relativo ai contratti pubblici di lavori, quale riferimento per le stazioni appaltanti e supporto per gli operatori e per la qualificazione dell'intero sistema;

5. La Regione Toscana, tramite l'Osservatorio regionale - Ufficio «Prezzari regionali. Presidenza delle Commissioni prezzi. Comitato di Indirizzo dell'Osservatorio dei Contratti pubblici», dal 2010 provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento, con cadenza annuale, del prezzario dei lavori della Toscana con l'obiettivo di garantire l'uniformità dei prezzi e la loro adeguatezza rispetto ai valori di mercato, nel rispetto dei criteri ambientali minimi adottati dal competente ministero;

6. La redazione del prezzario dei lavori è stata possibile grazie alla partecipazione dei rappresentanti di tutte le forze economico-sociali, sia pubbliche, sia private, coinvolte nel mercato regionale dei lavori, riunite in rappresentanza nell'ambito delle commissioni prezzi di cui al disciplinare allegato alla delibera della Giunta regionale 14 luglio 2015, n. 717,-, che hanno garantito un'imprescindibile collaborazione in merito alla definizione del metodo da utilizzare per giungere all'uniformità delle voci e delle unità di misura necessarie alla formazione e aggiornamento del prezzario regionale della Toscana;

7. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività dirette all'elaborazione e aggiornamento annuale del prezzario regionale della Toscana, la cui centralità risulta rafforzata a seguito delle recenti disposizioni normative, occorre procedere all'istituzione della Commissione istituzionale prezzi (CIP) della Toscana;

8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario di-

sporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Prezzario regionale.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 38/2007

1. Dopo il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'aggiornamento del prezzario di cui al comma 1, è istituita la Commissione istituzionale prezzi (CIP) della Toscana, competente per l'intero territorio regionale, con funzioni consultive e di supporto. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le attività e le modalità di funzionamento della CIP, anche mediante comitati tecnici di cui fanno parte gli stessi membri della CIP o loro delegati in possesso di competenze specifiche in materia.»

2. Dopo il comma 5-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 38/2007 è inserito il seguente:

«5-ter. La CIP è composta, oltre che dal dirigente responsabile del settore competente per materia o da suo delegato, che la presiede:

a) da uno dei direttori generali delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale o un suo delegato, individuato dal Direttore della direzione regionale competente in materia di sanità;

b) uno dei Soprintendenti delle Soprintendenze all'Archeologia, belle arti e paesaggio per le province della Toscana o un suo delegato, individuato dal Segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Toscana, previa intesa con le competenti autorità statali;

c) il legale rappresentante del Provveditorato alle opere pubbliche Toscana, Marche e Umbria o suo delegato, previa intesa con le competenti autorità statali;

d) il legale rappresentante dell'Associazione regionale dei comuni (ANCI) Toscana o suo delegato;

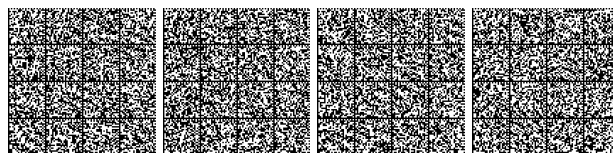
e) il legale rappresentante di Unione delle province (UPI) Toscana o suo delegato;

f) il legale rappresentante della Città metropolitana di Firenze o suo delegato;

g) il legale rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio della Toscana o suo delegato, previa intesa con la stessa;

h) il legale rappresentante dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) Toscana o suo delegato;

i) il legale rappresentante dell'Associazione nazionale costruttori di impianti e dei servizi di efficienza energetica-ESCO e *facility management* (ASSISTAL) Toscana o suo delegato;



j) il legale rappresentante dell'Associazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) Toscana o suo delegato;

k) il legale rappresentante di Confartigianato imprese Toscana o suo delegato;

l) uno dei legali rappresentanti o suo delegato, designato dai legali rappresentanti dell'Associazione generale cooperative italiane (AGCI) Toscana, della Confederazione cooperative Italiane (Confcooperative) Toscana e della Lega regionale toscana cooperative e mutue (Legacoop) Toscana;

m) il legale rappresentante di Confindustria Toscana o suo delegato;

n) uno dei legali rappresentanti o suo delegato, designato congiuntamente dai legali rappresentanti di Confagricoltura Toscana, Coldiretti Toscana e Confederazione italiana agricoltori (CIA) Toscana;

o) uno dei legali rappresentanti o suo delegato, designato congiuntamente dai legali rappresentanti di Confindustria Toscana e di Confesercenti Toscana;

p) il legale rappresentante di Confederazione italiana servizi pubblici economici locali (CISPEL) Toscana o suo delegato;

q) il legale rappresentante della rete toscana delle professioni tecniche (RTPT) o suo delegato;

r) il legale rappresentante del Collegio degli ingegneri della Toscana o suo delegato;

s) i legali rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti al tavolo di concertazione generale o loro delegati;

t) il Direttore della Direzione "Difesa del suolo e Protezione civile" o un suo rappresentante individuato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera k), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

u) il Direttore della Direzione "Opere pubbliche" o un suo rappresentante individuato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera k), della legge regionale n. 1/2009;

v) il Direttore della Direzione "Mobilità, Infrastrutture e Trasporto pubblico locale" o un suo rappresentante individuato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera k), della legge regionale n. 1/2009;

w) il Direttore della Direzione "Ambiente ed Energia" o un suo rappresentante individuato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera k), della legge regionale n. 1/2009;

x) il Direttore della Direzione "Agricoltura e Sviluppo rurale" o un suo rappresentante individuato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera k), della legge regionale n. 1/2009;»

3. Dopo il comma 5-ter dell'art. 12 della legge regionale n. 38/2007 è inserito il seguente:

«5-quater. La partecipazione alle sedute della CIP della Toscana e alle sedute dei comitati tecnici è a titolo gratuito, e gli stessi organi collegiali operano validamente in caso di presenza di almeno la metà dei rappresentanti dei soggetti pubblici e di almeno la metà dei rappresentanti dei soggetti privati oltre al Presidente o suo delegato.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 settembre 2022

GIANI

(Omissis).

22R00440

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2022, n. 31/R.

Disposizioni in materia di modalità di reclutamento del personale e attività extraimpiego. Modifiche al d.p.g.r. 33/R/2010.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 30 settembre 2022)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare l'art. 69;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 28 aprile 2022;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del 31 gennaio 2022, n. 6 (regolamento interno della Giunta regionale);



Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 16 maggio 2022;

Visto il parere favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 21 luglio 2022;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 settembre 2022, n. 1018;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di assicurare organicità alle disposizioni in materia di procedure selettive, si provvede alla loro revisione, intervenendo in particolare sulle modalità di svolgimento delle prove concorsuali e sulle domande di ammissione alla selezione;

2. Al fine di adeguare le previsioni regolamentari alla disciplina introdotta dal legislatore nazionale in tema di strumenti digitali utilizzabili per la presentazione delle domande di ammissione alle procedure concorsuali di cui all'art. 247, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si provvede alla parziale revisione delle norme in tema di modalità di presentazione delle candidature;

3. Al fine di adeguare le previsioni regolamentari alla disciplina introdotta dal legislatore nazionale in tema di ausili per la partecipazione alle procedure concorsuali dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui all'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza «PNRR» e per l'efficienza della giustizia), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, si procede alla definizione delle relative modalità applicative, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021 (Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento), attuativo del citato articolo;

4. Al fine di dettare una organica disciplina dei compensi spettanti ai componenti esterni e interni delle commissioni esaminatrici, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo) e con l'orientamento espresso dalla Corte dei conti della Toscana con deliberazione n. 11 del 16 febbraio 2022, si provvede alla ridefinizione dei soggetti titolati alla percezione dei compensi e delle entità dei medesimi;

5. Al fine di assicurare la coerenza con quanto previsto dall'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si introduce una disciplina delle modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali;

6. È opportuno modificare talune disposizioni in tema di attività extraimpiego, con particolare riferimen-

to alla casistica degli incarichi aventi valenza interna per i quali è prevista la remunerazione, e alla ridefinizione delle modalità di svolgimento degli incarichi conferiti in rappresentanza e per conto della Giunta e del Consiglio regionale in seno ad enti ed organismi esterni.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Modalità di copertura dei posti con assunzione a tempo determinato. Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. n. 33/R/2010

1. Nella rubrica dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale») le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».

2. Al comma 2 dell'art. 3 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 le parole: «L'amministrazione, ove lo ritenga necessario» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle selezioni per soli titoli di cui al comma 1, lettera b), l'amministrazione, ove sia richiesta una specifica professionalità».

Art. 2.

Modalità di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato. Modifiche all'art. 4 del d.p.g.r. n. 33/R/2010

1. Al comma 4 dell'art. 4 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 le parole: «anche per l'assunzione a tempo determinato dello stesso soggetto dalla medesima graduatoria per più di una volta» sono sostituite dalle seguenti: «anche per l'assunzione dello stesso soggetto per più di una volta».

2. Al comma 5 dell'art. 4 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 le parole «tra quelli previsti dal bando o di un altro specifico requisito» sono sostituite dalle seguenti: «o di un altro specifico requisito tra quelli previsti dal bando».

3. Al comma 6 dell'art. 4 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 le parole: «dalla medesima graduatoria dalla quale è stato assunto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima per l'attivazione di un nuovo rapporto a tempo determinato».

4. Al comma 6-bis dell'art. 4 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 sono soppresse le seguenti parole: «, pur utilmente collocato in una graduatoria regionale,».

5. Al comma 6-ter dell'art. 4 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 le parole: «. La rinuncia si realizza anche» sono sostituite dalla seguente: «oppure».

Art. 3.

Selezione per esami.

Sostituzione dell'art. 5 del d.p.g.r. n. 33/R/2010

1. L'art. 5 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Selezione per esami (art. 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009)). — 1. Il bando di selezione definisce le modalità di svolgimento della prova



scritta, che può consistere in un elaborato scritto, in un questionario a risposte sintetiche e/o in domande a risposta multipla, anche a carattere teorico-pratico, volte ad accertare anche le capacità ed attitudini e la professionalità dei candidati.

2. Per lo svolgimento della prova scritta è consentito il ricorso ad una ditta specializzata, cui può essere affidata la somministrazione delle prove, nonché, nei casi in cui la prova scritta si svolga sotto forma di domande a risposta multipla, la correzione delle medesime tramite sistemi automatizzati.

3. Per particolari professionalità il bando di selezione può prevedere lo svolgimento di prove attitudinali con la modalità dell'*assessment center* oppure può stabilire che la prova orale sia integrata o sostituita da prove attitudinali.».

Art. 4.

Prove preselettive.

Sostituzione dell'art. 9 del d.p.g.r. n. 33/R/2010

1. L'art. 9 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Prove preselettive* (art. 24, comma 2, lettera b), *legge regionale n. 1/2009*)). — 1. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità l'amministrazione può procedere alla preselezione dei candidati mediante ricorso a domande a risposta multipla, anche a carattere psicoattitudinale. Possono essere affidate a ditte specializzate la predisposizione, sulla base di criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, la somministrazione e la correzione delle prove preselettive tramite il ricorso a sistemi automatizzati.

2. L'amministrazione può indicare nel bando di selezione il numero di candidati da ammettere allo svolgimento delle successive prove di selezione.

3. Al termine della preselezione la commissione comunica l'esito della prova alla competente struttura regionale, che procede all'ammissione dei candidati alle prove d'esame sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione.».

Art. 5.

Categorie riservatarie e preferenze.

Modifiche all'art. 10 del d.p.g.r. n. 33/R/2010

1. Il comma 1 dell'art. 10 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«1. Nei bandi di selezione le riserve di posti nelle percentuali previste da leggi nazionali in favore di particolari categorie non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a selezione.»

2. Il comma 3 dell'art. 10 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartenga-

no a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), senza computare i vincitori della selezione;

b) appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2 della legge 68/1999, senza computare i vincitori della selezione;

c) appartenenti alle categorie di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) nella misura del 30 per cento dei posti messi a selezione.».

3. Alla lettera d) del comma 4 dell'art. 10 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 le parole «pubblico privato» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico e privato».

4. Alla lettera m) del comma 4 dell'art. 10 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 dopo le parole «vedovi non risposati» sono aggiunte le seguenti: «i coniugi non risposati».

5. Alla lettera n) del comma 4 dell'art. 10 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 dopo le parole «vedovi non risposati» sono aggiunte le seguenti: «i coniugi non risposati».

6. Alla lettera o) del comma 4 dell'art. 10 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 dopo le parole «vedovi non risposati» sono aggiunte le seguenti: «i coniugi non risposati».

7. Dopo la lettera t) del comma 4 dell'art. 10 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è aggiunta la seguente:

«t-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.»

Art. 6.

Domanda di ammissione alla selezione.

Modifiche all'art. 12 del d.p.g.r. n. 33/R/2010

1. Alla rubrica dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 dopo le parole «lettera b)» sono inserite le seguenti: «e comma 3-ter».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è sostituita dalla seguente:

«b) di essere cittadino italiano oppure di possedere, ferma restando l'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali, uno dei seguenti requisiti:

1) essere familiare di cittadino italiano, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

2) essere cittadino di uno stato membro dell'Unione europea o suo familiare privo della cittadinanza di uno stato membro dell'Unione europea, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

3) essere cittadino di paese terzo, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello *status* di rifugiato oppure dello *status* di protezione sussidiaria;».

3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è inserita la seguente:

«b-bis) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;».



4. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 dopo le parole «obblighi militari» sono aggiunte le seguenti: «, per i candidati nati entro il 31 dicembre 1985».

5. Il comma 4 dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è abrogato.

6. Dopo il comma 9 dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Nella domanda di ammissione alla selezione, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) fanno esplicita richiesta di usufruire delle prove sostitutive, degli strumenti compensativi o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria condizione, allegando alla medesima apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento o da equivalente struttura pubblica.».

7. Dopo il comma 9-bis dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è aggiunto il seguente:

«9-ter. L'adozione delle misure di cui al comma 9-bis è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita dai candidati ed in relazione alle modalità di espletamento della procedura selettiva.».

Art. 7.

*Presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Modifiche all'art. 13 del d.p.g.r. n. 33/R/2010*

1. Il comma 1 dell'art. 13 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di ammissione alla selezione e l'eventuale documentazione allegata è presentata in forma esclusivamente digitale, tramite l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d'identità elettronica (CIE), o comunque per mezzo degli strumenti previsti nell'avviso, idonei ad accertarne la ricezione entro il termine di scadenza fissato dall'avviso stesso, secondo le vigenti disposizioni in tema di amministrazione digitale.».

2. Al comma 4 dell'art. 13 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 le parole: «Le domande prive di sottoscrizione e le domande spedite» sono sostituite dalle seguenti: «Le domande presentate con modalità diversa da quelle previste dal comma 1 e quelle presentate».

Art. 8.

*Ammissione alla selezione.
Modifiche all'art. 14 del d.p.g.r. n. 33/R/2010*

1. Al comma 4 dell'art. 14 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 le parole «con decreto» sono soppresse.

2. Al comma 6 dell'art. 14 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 le parole: «ai commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo».

Art. 9.

*Commissioni esaminatrici.
Modifiche all'art. 15 del d.p.g.r. n. 33/R/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 sono soppresse le seguenti parole: «e possono svolgere anche le funzioni di preselezione nei casi previsti dall'art. 9».

2. Il comma 2 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Le commissioni per la copertura di posti di categoria A e B sono composte da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente.».

3. Il comma 3 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«3. Le commissioni per la copertura di posti di categoria C o superiore sono composte da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente.».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora per motivi di forza maggiore il presidente non possa essere presente ad una delle prove di esame, lo stesso è sostituito dal vicepresidente o da altro componente la commissione e in tal caso uno dei membri supplenti, di cui al comma 4, integra la commissione.».

5. Al comma 4 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 le parole: «due supplenti per le commissioni relative ai posti di categoria C o superiore ed un supplente per le commissioni relative ai posti di categorie A e B» sono sostituite dalle seguenti: «un supplente per le commissioni relative ai posti di categoria A e B e due supplenti per le commissioni relative ai posti di categoria C o superiore».

6. Il comma 6 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«6. Per gli esami di lingua straniera e per materie speciali, le commissioni possono essere integrate da membri aggiunti, ivi compresi esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, che presenziano ai lavori della commissione solo durante lo svolgimento delle prove di esame nelle materie di competenza.».

7. Il comma 14 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è abrogato.

Art. 10.

*Termini per la conclusione dei lavori delle commissioni.
Modifiche all'art. 17 del d.p.g.r. n. 33/R/2010*

1. Al comma 3 dell'art. 17 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 la parola «generale» è soppressa.

Art. 11.

*Adempimenti della commissione esaminatrice.
Modifiche all'art. 18 del d.p.g.r. n. 33/R/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 18 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 sono soppresse le seguenti parole: «, con la presenza di tutti i suoi membri e del segretario, ».



Art. 12.

*Compensi spettanti ai componenti di commissione.
Sostituzione dell'art. 19 del d.p.g.r. n. 33/R/2010*

1. L'art. 19 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Compensi spettanti ai componenti di commissione (art. 24, comma 2, lettere e) e f), legge regionale n. 1/2009*). — 1. Il compenso base per i componenti effettivi e supplenti, i membri aggiunti e i segretari delle commissioni esaminatrici delle procedure selettive per titoli ed esami e per soli esami, esterni all'amministrazione regionale, è stabilito in euro 500,00.

2. Il compenso di cui al comma 1 è maggiorato dei seguenti importi:

a) fino a euro 500,00 per selezioni da 100 a 1.000 candidati ammessi;

b) fino a euro 1.000,00 per selezioni con oltre 1.000 candidati ammessi.

3. L'ammontare del compenso di cui al comma 1 è ulteriormente maggiorato nei seguenti casi: a) fino a euro 500,00 nel caso di svolgimento di prova preselettiva;

b) fino a euro 500,00 per selezioni con alto livello di complessità in relazione alle modalità di espletamento delle singole prove concorsuali;

c) fino a euro 500,00 per la valutazione dei titoli.

4. Il compenso per i componenti effettivi e supplenti e il segretario delle commissioni esaminatrici delle selezioni per soli titoli, esterni all'amministrazione regionale, è stabilito in euro 300,00, maggiorato fino ad euro 500,00, qualora i candidati ammessi superino le 500 unità.

5. L'ammontare effettivo del compenso di cui ai commi 2, 3 e 4 è determinato dal dirigente competente in materia di reclutamento tenuto conto della complessità delle operazioni concorsuali e il compenso complessivo è corrisposto in proporzione alle sedute alle quali i componenti effettivi e supplenti, i membri aggiunti e il segretario hanno partecipato.

6. Qualora si renda necessaria la nomina di sotto-commissioni ai sensi dell'art. 16, i compensi di cui ai commi da 1 a 3 sono attribuiti ai componenti delle medesime con riferimento al numero dei candidati rispettivamente assegnati.

7. Ai componenti effettivi e supplenti, ai membri aggiunti e al segretario delle commissioni esaminatrici, interni all'amministrazione regionale, sono corrisposti i compensi di cui al presente articolo nel caso in cui svolgano l'incarico come attività extraimpiego remunerata.

8. Ai componenti e al segretario delle commissioni esaminatrici e delle eventuali sottocommissioni competenti, in quanto spettante, il rimborso spese, con le modalità previste per i dipendenti regionali.

9. Ai componenti del comitato di vigilanza spetta un compenso di euro 50,00 per ogni giorno di presenza. Al componente con funzioni di coordinamento spetta un compenso di euro 200,00 per ogni giorno di presenza.»

Art. 13.

*Comunicazione dell'esito delle prove scritte.
Modifiche all'art. 21 del d.p.g.r. n. 33/R/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 21 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 la parola «comunica» è sostituita dalle seguenti: «trasmette gli esiti della prova scritta all'amministrazione, che provvede a comunicare».

Art. 14.

*Disposizioni particolari per lo svolgimento delle prove orali.
Modifiche all'art. 22 del d.p.g.r. n. 33/R/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 22 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 le parole «, parto» sono soppresse.

Art. 15.

*Accertamento dei requisiti per l'accesso.
Modifiche all'art. 23 del d.p.g.r. n. 33/R/2010*

1. Alla rubrica dell'art. 23 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 le parole «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

2. Al comma 1 dell'art. 23 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 dopo le parole «a confermare» sono inserite le seguenti: «o rinnovare».

3. Il comma 2 dell'art. 23 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è abrogato.

4. Al comma 3 dell'art. 23 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 la parola «nuovamente» è soppressa.

Art. 16.

*Sedi di servizio.
Modifiche all'art. 24 del d.p.g.r. n. 33/R/2010*

1. Alla rubrica dell'art. 24 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 le parole «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

2. Il comma 2 dell'art. 24 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è abrogato.

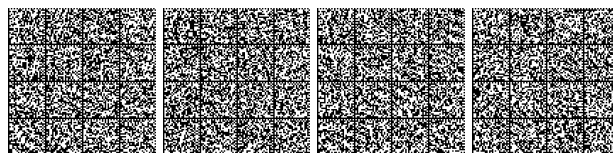
3. Al comma 3 dell'art. 24 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 le parole: «sono confermati, a domanda,» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere confermati».

Art. 17.

Modalità organizzative e procedurali inerenti lo svolgimento delle prove concorsuali. Modifiche all'art. 25 del d.p.g.r. n. 33/R/2010

1. Alla rubrica dell'art. 25 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 dopo le parole «comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera b)».

2. Al comma 1 dell'art. 25 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 sono soppresse le seguenti parole: «, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento,».



Art. 18.

Modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali. Inserimento dell'art. 25-bis nel d.p.g.r. n. 33/R/2010

1. Dopo l'art. 25 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali (art. 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009)). — 1. Le prove concorsuali, scritte e orali, e le eventuali prove preselettive possono essere svolte con modalità semplificate prevedendo la partecipazione dei candidati a distanza, anche con erogazione e correzione delle stesse mediante l'ausilio di sistemi telematici e digitali, in modo da assicurare l'integrità delle prove nonché la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

2. Qualora le prove siano svolte con le modalità di cui al comma 1, il bando o gli avvisi pubblicati sul sito istituzionale specificano le norme tecniche per la partecipazione alle prove e quelle atte ad assicurare la tutela dei dati personali dei candidati, in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

3. Le prove con le modalità di cui al comma 1 possono essere svolte tramite il supporto di un soggetto esterno specializzato, cui possono essere affidate le attività di riconoscimento dei candidati ammessi alla preselezione e alle prove, le attività di vigilanza del corretto rispetto delle norme tecniche e comportamentali impartite ai candidati per lo svolgimento delle prove, nonché:

a) per le prove preselettive, le attività di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo;

b) per le prove scritte, le attività di cui all'art. 5, comma 2.

4. I bandi di selezione possono prevedere lo svolgimento delle attività delle commissioni di concorso mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali, anche a distanza con collegamento da remoto.».

Art. 19.

Modalità di svolgimento delle attività autorizzate. Modifiche all'art. 31 del d.p.g.r. n. 33/R/2010

1. Al comma 4 dell'art. 31 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 sono soppresse le seguenti parole: «, fatta salva la possibilità della conservazione della medesima nel periodo di prova, finalizzata esclusivamente alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e sorti in periodi antecedenti alla data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro».

Art. 20.

Incarichi extraimpiego aventi valenza interna. Modifiche all'art. 37 del d.p.g.r. n. 33/R/2010

1. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'art. 37 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è inserita la seguente:

«b-bis) tecnico nominato ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), su proposta del settore competente;».

2. Dopo la lettera b) bis del comma 5 dell'art. 37 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è aggiunta la seguente:

«b-ter) componente del collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

Art. 21.

Modalità di svolgimento degli incarichi conferiti dall'amministrazione. Modifiche all'art. 39 del d.p.g.r. n. 33/R/2010

1. Al comma 2 dell'art. 39 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 le parole «docenza e tutoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «valenza interna».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 39 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga alla previsione di cui al comma 1, gli organi di direzione politica che conferiscono gli incarichi extraimpiego in rappresentanza e per conto della Giunta regionale e del Consiglio regionale in seno ad enti ed organismi esterni per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera possono, su richiesta del dipendente, riconoscere lo svolgimento dell'incarico a titolo gratuito, utile ai fini del computo dell'orario giornaliero.».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 28 settembre 2022

GIANI

22R00441



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2022, n. 1.

Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 16 ordinario del 17 febbraio 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, promuove, anche in collaborazione con i comuni e mediante particolari forme di sostegno, iniziative volte alla salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e delle attività storiche di cui alla presente legge, individuate attraverso criteri di durata, continuità merceologica e specialità.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione assicura, nel rispetto del principio di leale collaborazione, le necessarie forme di coinvolgimento dei comuni, dei competenti uffici territoriali del Ministero della cultura e del Ministero dello sviluppo economico. La Regione promuove, altresì, forme di coinvolgimento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

Capo II

BOTTEGHE E ATTIVITÀ STORICHE

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per botteghe e attività storiche:

a) i locali storici, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche

o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settanta anni;

b) i locali storici tradizionali, individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;

c) le botteghe d'arte e di antichi mestieri, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l'impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione;

d) le attività storiche e tradizionali, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l'identità e le caratteristiche originarie dell'attività, restando influenti l'eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 non sono ostativi:

a) l'eventuale utilizzo di nuove tecnologie nel processo creativo e produttivo, purché non sostituisca completamente l'attività artigianale;

b) l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o alle forme di collaborazione con altre attività;

c) la sospensione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a dodici mesi, salvo proroga, da parte del comune, in caso di comprovata necessità.

Art. 3.

Censimento delle botteghe e attività storiche

1. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, provvedono al censimento delle botteghe e attività storiche presenti sul proprio territorio sulla base dei criteri e delle modalità definiti nel medesimo regolamento, anche avvalendosi delle CCIAA, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e delle associazioni maggiormente di salvaguardia e di promozione delle botteghe e attività storiche, e lo trasmettono alla Regione.

2. La Regione, sulla base del censimento di cui al comma 1, provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, all'istituzione dell'Elenco regionale delle botteghe e atti-



vità storiche, di seguito denominato Elenco regionale, e al suo aggiornamento, anche tenendo conto di eventuali elenchi gestiti dai comuni.

3. L'iscrizione nell'Elenco regionale comporta l'acquisizione della qualifica di bottega e attività storica con il rilascio di specifica attestazione e di un logo di riconoscimento per ciascuna delle fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1.

4. In deroga al requisito temporale di cui all'articolo 2, possono comunque essere iscritte nell'Elenco regionale le botteghe e attività storiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già riconosciute sulla base di specifici provvedimenti comunali.

5. Le botteghe e attività storiche, tenuto conto della compatibilità con l'esercizio dell'attività svolta, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, delle insegne, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno, ovvero degli elementi tradizionali e tipici dell'attività nonché delle apparecchiature d'epoca e degli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

6. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 5 comporta la cancellazione dall'Elenco regionale.

Art. 4.

Interventi per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche

1. Per l'attuazione della presente legge i comuni, in conformità al principio di sussidiarietà, possono adottare provvedimenti per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, anche mediante la riduzione dei canoni di locazione o di altri oneri su immobili di loro proprietà.

2. La Giunta regionale concede contributi ai proprietari e ai gestori delle botteghe e attività storiche nonché ai comuni che intendano adottare i provvedimenti di cui al comma 1, secondo le seguenti priorità:

a) la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;

b) la presenza di un'architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;

c) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, intesa come continuità di esercizio da parte del medesimo soggetto, suoi familiari, discendenti, eredi o aventi causa;

d) l'esercizio di un'attività storica o tradizionale regionale;

e) il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico, culturale e ambientale di botteghe e locali o delle attività tradizionali ovvero del particolare pregio dei prodotti offerti;

f) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio.

3. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, sono definiti nel regolamento ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera e).

4. L'alienazione dei locali di proprietà della Regione o degli enti da essa dipendenti all'interno dei quali ha sede una bottega storica è subordinata al vincolo di mantenimento della destinazione d'uso per un periodo non inferiore a cinque anni.

5. La Regione promuove e favorisce, altresì, la stipula di accordi tra i comuni, i titolari delle attività in sede fissa e i proprietari degli immobili interessati, al fine di favorire il riequilibrio dei canoni di locazione.

6. L'Elenco regionale è reso pubblico, anche a fine promozionale e turistico per la creazione di appositi percorsi, pure intercomunali, dedicati alle botteghe e attività storiche, nei portali *web* istituzionali dei comuni nonché, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, in una specifica sezione del portale istituzionale della Regione e negli altri siti *web* regionali correlati.

Capo III

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ STORICHE SU AREE PUBBLICHE

Art. 5.

Mercati e fiere di valenza storica

1. I mercati e le fiere di cui all'articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) possono essere iscritti nell'Elenco regionale.

Art. 6.

Attività storiche di commercio su aree pubbliche

1. La Regione sostiene il carattere di storicità delle attività di commercio su aree pubbliche anche di pregio e turistiche, compresa quella svolta dai cosiddetti unisti, istituite, da almeno settanta anni, con appositi provvedimenti e svolte continuativamente, per il medesimo periodo e in modo documentabile, dagli stessi soggetti ricompresi negli elenchi nominativi o atti autorizzativi originari, loro discendenti o eredi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 bis e 52 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.

2. Le attività di cui al comma 1, ovvero le stesse attività ma istituite da almeno cinquanta anni e da chiunque esercitate, possono accedere alle risorse di cui all'articolo 12, comma 4, ai fini della riqualificazione e adeguamento delle strutture, dell'eventuale adozione di un banco-tipo approvato dai comuni nonché dell'ammodernamento dell'esercizio dell'attività svolta.



*Capo IV*DISPOSIZIONI ATTUATIVE,
FINALI E FINANZIARIE

Art. 7.

Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti

1. La concessione dei contributi alle botteghe e attività storiche previsti dalla presente legge è subordinata al mantenimento dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 5.

2. Il regolamento di cui all'articolo 8 definisce i casi e le modalità di revoca dei contributi, qualora i vincoli richiesti al fine del loro ottenimento non siano stati rispettati, tenuto conto della compatibilità con l'esercizio dell'attività svolta.

Art. 8.

Regolamento regionale di attuazione e integrazione

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione nel quale sono definiti i criteri e le modalità per:

- a) il censimento di cui all'articolo 3, comma 1;
- b) l'iscrizione nell'Elenco regionale;
- c) le iniziative di valorizzazione e promozione di cui all'articolo 1, diffondendone la conoscenza anche attraverso i propri canali di comunicazione;
- d) il rilascio di specifico attestato e logo per ognuna della fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1;
- e) la concessione dei contributi di cui agli articoli 4, comma 2 e 6, comma 2;
- f) la revoca dei contributi nel caso di mancato rispetto dei vincoli di cui all'articolo 7;
- g) la gestione e la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 12.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il logo, diversificato per ciascuna delle tipologie previste all'articolo 2, comma 1, delle botteghe e attività storiche iscritte nell'Elenco regionale.

Art. 9.

*Rispetto della normativa
dell'Unione europea sugli aiuti di Stato*

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1 esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazio-

ne degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, e successive modifiche, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1 soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate:

- a) l'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni su locali, botteghe e attività storiche;
- b) il comma 58 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a modifiche all'articolo 14 della l.r. 12/2016;
- c) i commi 14 e 15 dell'articolo 17 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 relativi a modifiche all'articolo 14 della l.r. 12/2016;
- d) l'articolo 34 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a modifiche all'articolo 14 della l.r. 12/2016.

Art. 11.

Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.



Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, relative agli interventi per la tutela e la salvaguardia delle botteghe e delle attività storiche, ivi compresi i progetti finanziati dalla Regione finalizzati alla promozione e alla valorizzazione delle stesse, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo a sostegno delle botteghe e delle attività storiche - parte corrente" e del "Fondo a sostegno delle botteghe e delle attività storiche - parte in conto capitale", le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 300.000,00, per l'anno 2022 ed euro 400.000,00, per l'anno 2023, per gli interventi di parte corrente e pari a euro 200.000,00, per l'anno 2022 ed euro 300.000,00, per l'anno 2023, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titoli 1 e 2.

2. Una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata ai comuni che ne fanno richiesta, in relazione al numero di botteghe e attività storiche riconosciute sulla base del censimento di cui all'articolo 3, comma 1, e tenuto conto anche della popolazione residente e, in particolare, di quelli che prevedano misure agevolative in favore dei proprietari degli immobili e dei gestori delle attività di cui alla presente legge, attraverso una o più delle seguenti misure:

a) l'istituzione di contributi per l'affitto, la locazione e per il restauro e conservazione dei beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legate all'attività delle botteghe storiche;

b) la riduzione della misura o l'esenzione di canoni;

c) l'applicazione di agevolazioni o di riduzioni dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU);

d) il sostegno ad interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese storiche in un'ottica di integrazione tra storicità, modernità e mercato digitale;

e) il sostegno all'attrattività dei centri urbani e degli insediamenti dei luoghi storici del commercio, valorizzando le vie storiche e gli itinerari turistici e commerciali.

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata, inoltre, al finanziamento di progetti formativi presentati dagli esercenti gli antichi mestieri e finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento, alla formazione e all'aggiornamento pluriennale degli apprendisti, anche presso una bottega scuola di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento regionale 4 agosto 2016, n. 17

(Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 "Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale

per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche"), al fine di sostenere anche il passaggio generazionale, la trasmissione di impresa, il rilancio occupazionale e l'inserimento lavorativo dei giovani. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi sulla base di apposite intese tra enti territoriali e istituzioni scolastiche locali.

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, relativi agli interventi in favore delle attività storiche di commercio su aree pubbliche, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo a sostegno delle attività storiche di commercio su aree pubbliche - parte corrente" e del "Fondo a sostegno delle attività storiche di commercio su aree pubbliche - parte in conto capitale", le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 100.000,00, per l'anno 2022 ed euro 200.000,00, per l'anno 2023, per gli interventi di parte corrente e pari a euro 400.000,00, per l'anno 2022 ed euro 500.000,00, per l'anno 2023, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titoli 1 e 2.

5. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere:

a) le risorse di cui alla l.r. 22/2019 e alla legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 concernente disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato, e successive modifiche, iscritte nei programmi 02 e 03 della missione 14, titoli 1 e 2, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale;

b) le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative ai programmi operativi FESR, OP1 - Un'Europa più intelligente ed OP5 - Un'Europa più vicina ai cittadini e al Programma operativo FSE, OP4 - Un'Europa più sociale.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

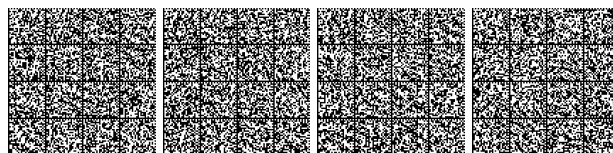
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma lì, 10 febbraio 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

(Omissis).

22R00436



LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2022, n. 2.

Disposizioni per la promozione della formazione, dell'occupazione e dello sviluppo nei settori della *Blue economy*.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 18 - Supplemento n. 1 del 24 febbraio 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e definizione

1. La Regione, nel rispetto delle competenze attribuite dall'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione nelle materie dell'istruzione, della formazione, del lavoro e del sostegno all'innovazione per i settori produttivi, riconosce il ruolo strategico della *Blue economy* e attua politiche formative, di crescita occupazionale e di sviluppo economico nei relativi settori di attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove:

a) la valorizzazione delle figure professionali impiegate e di quelle emergenti nei settori della *Blue economy*, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS) e di quelli di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), valutando il grado di istruzione e formazione richiesto dalle imprese nei singoli settori economici nonché il fabbisogno di professionalità delle stesse, al fine di conseguire una maggiore sinergia tra il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, e quello produttivo nonché quello accademico;

b) l'attività sinergica, previa intesa ove necessaria, con le università e i centri di ricerca per il supporto all'attività di ricerca, nonché per lo svolgimento di tirocini e creazione di sbocchi occupazionali nei settori della *Blue economy*;

c) l'incremento occupazionale nell'ambito delle attività economiche collegate al mare, ai fiumi, ai laghi e alle coste;

d) lo sviluppo del sistema produttivo regionale della *Blue economy*, favorendo l'innovazione tecnologica dei settori economici tradizionali e la diffusione, sul territorio regionale, dei settori economici emergenti;

e) la riduzione di sostanze inquinanti, investendo in progetti innovativi diretti alla trasformazione dei rifiuti, al loro riutilizzo e alla loro reintegrazione nel ciclo produttivo, ai fini della salvaguardia e della valorizzazione della biodiversità dell'ecosistema marino, dei fiumi, dei laghi e delle coste, in raccordo, previa intesa, con i sog-

getti gestori delle aree naturali protette marine e favorendo l'utilizzo dello strumento del Contratto di fiume di cui all'art. 3, commi da 95 a 97, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17.

3. Ai fini della presente legge, per *Blue economy* si intende un modello economico circolare, sostenibile e innovativo di produzione e consumo che, in sinergia con l'ecosistema acquatico, valorizzi attività e risorse collegate al mare, ai fiumi, ai laghi e alle coste del territorio regionale.

Art. 2.

Ambiti di intervento

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, la Regione, anche attraverso l'istituzione della Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della *Blue economy* di cui all'art. 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, come sostituito dall'art. 10 della presente legge:

a) interviene, per la finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), ai sensi della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche e nel rispetto della normativa europea e statale che disciplina il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per la qualificazione e l'alta formazione delle nuove figure professionali richieste nei settori della *Blue economy* nel campo delle biotecnologie marine, nelle attività antinquinamento, nel campo dell'accoglienza in chiave ambientale, nei porti turistici, nella cantieristica, nella nautica, nel lavoro portuale, attraverso l'adeguamento ai repertori nazionali di riferimento;

b) sostiene e promuove il continuo processo di formazione professionale del personale già in servizio operante nelle filiere che compongono il settore della *Blue economy*;

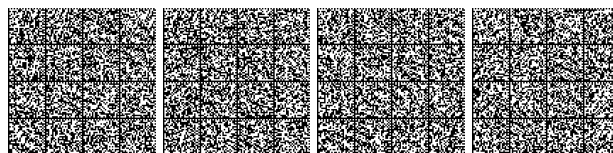
c) favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro di figure professionali innovative richieste dai settori di attività della *Blue economy* che ricomprendono, in particolare, la filiera ittica, l'industria delle estrazioni marine, le attività portuali e la cantieristica, la movimentazione merci e passeggeri, la ricerca, la regolamentazione e tutela ambientale, le energie rinnovabili marine nonché la filiera turistica, ivi inclusi i servizi di alloggio e ristorazione e le attività sportive e ricreative;

d) promuove e sostiene la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati, anche attraverso la creazione della Rete regionale sulla *Blue economy* di cui all'art. 4 tra i diversi attori operanti nell'ambito della *Blue economy*;

e) promuove azioni positive dirette a sostenere l'occupazione femminile nel sistema produttivo e imprenditoriale della *Blue economy*, favorendo l'affermazione professionale delle donne anche all'interno degli organi decisionali;

f) supporta la ricerca e l'innovazione nell'ambito della *Blue economy* al fine di accrescere la competitività e l'efficienza ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale;

g) favorisce iniziative volte a rafforzare l'apertura e la collaborazione internazionale in materia di formazione,



ricerca e lavoro nell'ambito della *Blue economy*, sostenendo anche le attività progettuali di università e centri di ricerca;

h) supporta gli investimenti in processi, prodotti e servizi, con particolare riferimento a quelli caratterizzati da elevato valore innovativo, realizzati da piccole, medie e grandi imprese operanti nel settore della *Blue economy* e, in particolare, nell'ambito delle filiere e delle attività di cui alla lettera c);

i) promuove e sostiene la creazione e lo sviluppo di nuove imprese giovanili e nuove imprese innovative operanti nel settore della *Blue economy*;

l) attrae, forma e mantiene nel settore della *Blue economy* un capitale umano adeguatamente qualificato;

m) promuove forme di partenariato pubblico-privato anche al fine di attuare la politica europea di ricerca e innovazione in materia di *Blue economy*;

n) promuove lo svolgimento di manifestazioni fieristiche dedicate al settore della *Blue economy* quale strumento di politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione del settore;

o) promuove sinergie tra le aree costiere e le aree interne, ivi comprese quelle lacuali e fluviali, al fine di connettere efficacemente i territori interessati e creare collaborazioni istituzionali e imprenditoriali utili allo sviluppo della *Blue economy*;

p) favorisce iniziative volte alla creazione di un vero e proprio sistema di *Blue tourism* nel Lazio.

2. La Regione, attraverso la Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della *Blue economy*, assicura il raccordo della programmazione degli interventi della presente legge con la programmazione regionale negli ambiti connessi, al fine di garantirne una realizzazione coerente e integrata.

Art. 3.

Raccordo tra il sistema formativo regionale e quello occupazionale. Coordinamento delle università del Lazio

1. La Regione promuove, avvalendosi delle attività svolte dalla Rete regionale sulla *Blue economy* di cui all'art. 4, l'implementazione dell'offerta formativa di istruzione e/o formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), da erogare nei settori tradizionali ed emergenti della *Blue economy*.

2. La Regione, per favorire l'implementazione dell'offerta formativa di cui al comma 1, attiva corsi e programmi di formazione prioritariamente nelle seguenti aree:

- a) trasporto merci e passeggeri;
- b) filiera ittica;
- c) estrazioni marine;
- d) cantieristica;
- e) turismo marittimo, fluviale e lacuale, costiero e di crociera;
- f) biotecnologia marina;
- g) nautica da diporto, porti e porti a secco;
- h) ricerca e tutela ambientale;
- i) servizi di alloggio e ristorazione;

- l) attività sportive e ricreative;
- m) servizi di trasporto;
- n) cultura, paesaggio e archeologia;
- o) nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione;
- p) informazione e formazione per la conoscenza degli effetti climatici e loro mitigazione;
- q) difesa delle coste e riqualificazione del litorale;
- r) sicurezza e protezione marittima, anche con la cooperazione della guardia costiera.

3. La Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la formazione di un Coordinamento delle università del Lazio finalizzato a mettere in rete le proprie eccellenze nell'ambito della *Blue economy* in un'ottica transdisciplinare, al fine di valorizzare una formazione tecnico-professionale di altissimo profilo che risponda alla domanda delle imprese, alla luce delle nuove competenze tecniche e tecnologiche necessarie al settore dell'economia del mare. Il Coordinamento delle università del Lazio si relaziona, in particolare con i comuni a vocazione marittima che abbiano sistemi portuali, cantieristici, servizi, potenzialità e attività economico-turistiche-culturali legati alla *Blue economy* per offrire opportunità di formazione e studio altamente qualificate e specialistiche.

Art. 4.

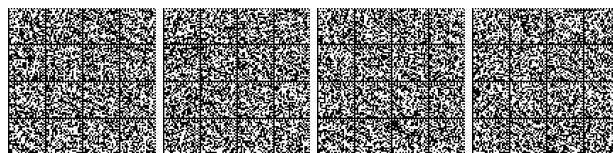
Rete regionale sulla Blue economy

1. La Regione, al fine di favorire la connessione tra i soggetti operanti nel settore della *Blue economy* e il sistema di formazione professionale, promuove la costituzione, presso l'assessorato regionale competente in materia di formazione e lavoro e senza oneri a carico del bilancio regionale, della Rete regionale sulla *Blue economy*, di seguito denominata Rete.

2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, i criteri e le modalità di costituzione e partecipazione alla Rete nonché di funzionamento, comprese le modalità per assicurare il raccordo con la Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della *Blue economy*.

3. La Rete, per la finalità di cui al comma 1 e anche in raccordo con la Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della *Blue economy*, ha il compito di:

- a) analizzare il mercato della *Blue economy* al fine di individuare le figure professionali da inserire nel mondo del lavoro;
- b) promuovere lo sviluppo di competenze, conoscenza, innovazione e ricerca in materia di *Blue economy*;
- c) promuovere il sistema dei corsi di formazione professionale nell'ambito della *Blue economy* attraverso eventi e focus dedicati;
- d) diffondere le opportunità offerte dalla *Blue economy* attraverso il sostegno alle attività di divulgazione, di promozione delle iniziative e dei risultati progettuali realizzati dal sistema educativo regionale, nell'ambito della formazione professionale in materia di *Blue economy*;



e) sensibilizzare l'adozione di politiche attive del lavoro volte a facilitare l'incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro nel settore della *Blue economy*;

f) promuovere il raccordo con il cluster tecnologico nazionale *Blue Italian Growth*, al fine di implementare le opportunità di sviluppo tecnologico e innovativo del settore per un'economia circolare e sostenibile;

g) promuovere iniziative di *crowdfunding* applicate alla *Blue economy* per la bonifica del mare delle coste laziali.

4. La Rete presenta all'Assessore regionale competente e alla Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della *Blue economy*, con cadenza annuale, una relazione informativa sui risultati raggiunti e su quelli ancora da raggiungere.

Art. 5.

Interventi in materia di Blue economy

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, interviene a sostegno di attività svolte da imprese o loro aggregazioni, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, nel settore della *Blue economy*.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano, in particolare:

a) progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto nel settore della *Blue economy*, con particolare riferimento a quelli che offrono soluzioni a migliore impronta ambientale;

b) investimenti in processi e prodotti innovativi nelle micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore della *Blue economy*, diretti a ridurre l'incidenza della plastica sull'ambiente acquatico per promuovere la transizione verso un'economia circolare caratterizzata da prodotti e materiali innovativi e sostenibili;

c) progetti per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, in particolare orientate all'utilizzo di conoscenze e competenze nel settore della *Blue economy*;

d) realizzazione di attività fieristiche finalizzate al trasferimento di conoscenze e tecnologie a livello inter-settoriale nazionale e internazionale;

e) progetti di sensibilizzazione culturale a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino, fluviale e lacustre, anche mediante la promozione del consumo sostenibile del pesce derivante dalla filiera ittica locale, in particolare nelle mense scolastiche, nonché progetti di promozione degli interventi di raccolta della plastica in mare da parte delle imprese ittiche.

3. La Regione, al fine di favorire l'attività di ricerca nell'ambito della *Blue economy*, interviene a sostegno delle università e degli enti di ricerca, pubblici e privati, con interventi finalizzati, in particolare, a:

a) qualificare e potenziare le infrastrutture di ricerca per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e innovazione sulla *Blue economy*;

b) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività di ricerca sulla *Blue economy*, favorendo l'inserimento di ricercatori anche mediante la mobilità e lo scambio, a livello nazionale e internazionale;

c) promuovere l'ampliamento dell'offerta formativa universitaria con corsi di laurea e master inerenti il settore della *Blue economy*, con particolare riferimento al diritto marittimo, portuale, dei trasporti e della logistica.

Art. 6.

Programma triennale della Blue economy

1. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione approva il Programma triennale della *Blue economy*, di seguito denominato Programma triennale, nel quale sono individuati le principali strategie di intervento da realizzare nel triennio di riferimento, i relativi valori attesi di risultato e l'entità delle risorse occorrenti.

2. Il Programma triennale, suscettibile di aggiornamento annuale, è adottato dalla Giunta regionale, sentita la Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della *Blue economy*, previa concertazione con le parti sociali, ed è approvato dal Consiglio regionale.

3. Il Programma triennale, in particolare, individua:

a) i settori di interesse primario nei quali intervenire negli ambiti di cui all'art. 2;

b) le risorse finanziarie, tecniche e organizzative necessarie per il triennio, indicandone le fonti;

c) le modalità di ripartizione annuale delle risorse;

d) le previsioni relative agli effetti occupazionali derivanti dalle strategie di intervento individuate.

Art. 7.

Piani annuali della Blue economy

1. Al fine di dare attuazione al Programma triennale, la Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, nonché la Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della *Blue economy*, i Piani annuali della *Blue economy* di seguito denominati Piani annuali.

2. I Piani annuali, per l'anno di riferimento, stabiliscono, in particolare, gli interventi, i tempi e le modalità per la realizzazione degli stessi nonché i soggetti beneficiari e le risorse.

Art. 8.

Disposizioni di prima attuazione

1. Il Consiglio regionale approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e secondo la procedura di cui all'art. 6, il primo Programma triennale.

2. Nelle more dell'approvazione del Programma triennale la Giunta regionale può approvare i Piani annuali sulla base degli indirizzi di cui all'art. 6.

Art. 9.

Clausola valutativa.

Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione



delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che informa:

- a) sui percorsi di istruzione e formazione professionale erogati nell'ambito di quelli previsti all'art. 3, sui dati relativi alle iscrizioni agli stessi e al loro completamento, sui risultati conseguiti in termini di esiti occupazionali delle figure professionali formate;
- b) sul funzionamento della Rete e sulle analisi, iniziative e risultati prodotti dalla stessa;
- c) sugli interventi realizzati nell'ambito di quelli previsti all'art. 5 indicando i beneficiari e le loro caratteristiche, i soggetti coinvolti nell'attuazione, i risultati conseguiti, in particolare, in termini di innovazione di processo e di prodotto, di creazione o di sviluppo di imprese innovative, di programmi di ricerca e innovazione e di valorizzazione delle risorse umane impegnate nella ricerca;
- d) sulle risorse finanziarie stanziare e su quelle utilizzate per le varie tipologie di intervento;
- e) sulle eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione.

2. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti ed alle misure previste per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l'attuazione degli interventi;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate.

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo alla Cabina di regia dell'economia del mare e Comitato interistituzionale

1. L'art. 15 della legge regionale n. 13/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue economy). — 1. Al fine di promuovere una politica unitaria in materia di *Blue economy*, mediante uno strumento idoneo a governare la complessità e il carattere intersettoriale delle decisioni da assumere in tale materia a livello regionale, presso la Presidenza della Regione è istituita la Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della *Blue economy*, di seguito denominata Cabina di regia, composta:

- a) dal Presidente della Regione, o suo delegato, che la presiede;
- b) dagli Assessori competenti in materia di sviluppo economico e attività produttive, lavoro e formazione, ambiente ed energia, difesa del suolo e della costa, concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, pesca e

acquacoltura, pianificazione paesistica e territoriale, turismo, trasporto marittimo, viabilità e reti infrastrutturali, o loro delegati.

2. La Cabina di regia è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di sviluppo economico, ha una durata pari a quella della legislatura e la partecipazione alle relative sedute è a titolo gratuito.

3. Alle sedute della Cabina di regia sono invitati a partecipare, anche mediante delega, i presidenti delle province e i sindaci interessati in relazione ai temi trattati. Al fine di garantire l'adeguata partecipazione di tutti i portatori di interesse, alle sedute della Cabina di regia possono partecipare, altresì, in relazione ai temi trattati, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nonché anche altri enti e organismi interessati.

4. La Cabina di regia svolge funzioni di coordinamento, di consultazione, di semplificazione delle procedure, di integrazione delle diverse politiche di *Blue economy*, settoriali, territoriali e delle coste, ivi compresa la pianificazione dello spazio marittimo.

5. La Cabina di regia si riunisce periodicamente e comunque con cadenza almeno semestrale, sulla base dell'ordine del giorno stabilito dal Presidente e con l'assistenza tecnica di una segreteria appositamente individuata. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, sono stabilite le modalità operative per il funzionamento della Cabina di regia.

6. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico-operativo alla Cabina di regia, la Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico organizza, in relazione ai temi di volta in volta trattati, appositi Tavoli tecnici con le direzioni regionali competenti nelle materie di cui al comma 1, lettera b), ai quali sono invitati a partecipare anche i rappresentanti dei ministeri interessati, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, della Direzione marittima competente, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia delle dogane.».

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, relativi al sostegno dell'offerta formativa e occupazionale nel settore della *Blue economy*, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Formazione professionale» della missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», titolo 1, della voce di spesa denominata: «Spese per il sostegno dell'offerta formativa ed occupazionale nella *Blue economy*», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

2. Agli oneri derivanti dall'art. 5, concernenti gli interventi per lo sviluppo del sistema produttivo nel settore della *Blue economy*, ivi comprese le attività di ricerca, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Industria,



PMI e Artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titoli 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale», del «Fondo per lo sviluppo della *Blue economy* - parte corrente» e del «Fondo per lo sviluppo della *Blue economy* - parte in conto capitale», le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 200.000,00, per l'anno 2022 e a euro 400.000,00, per l'anno 2023, per gli interventi di parte corrente, e a euro 400.000,00, per l'anno 2022, e a euro 600.000,00, per l'anno 2023, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titoli 1 e 2.

3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale, le risorse relative:

a) all'art. 41 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 relativo al fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale ed alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche), di cui al programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo» della missione 07 «Turismo», titoli 1 e 2;

b) all'art. 2, comma 126, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo agli interventi per la valorizzazione e la promozione economica del litorale laziale, alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio) e successive modifiche e alla legge regionale 23 dicembre 2020, n. 21 (Disciplina del sistema fieristico regionale), di cui al programma 01 della missione 14, titoli 1 e 2;

c) alla legge regionale n. 5/2015, di cui al programma 02 della missione 15, titolo 1 e alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) e successive modifiche, di cui al programma 03 «Ricerca e innovazione» della missione 14, titolo 2, nonché le risorse concernenti il sostegno all'offerta formativa degli Istituti tecnici superiori, di cui al programma 05 «Istruzione tecnica superiore» della missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», titolo 1;

d) alla legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) e successive mo-

difiche, di cui ai programmi 03 e 04 «Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale» della missione 15, titolo 1;

e) alla legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura) e alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 (Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio), di cui al programma 02 «Caccia e pesca» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1;

f) alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, con particolare riferimento agli interventi per la difesa e tutela delle coste e all'art. 3, commi 95 e 96, della legge regionale n. 17/2016, relativo agli interventi per lo sviluppo e l'attuazione dei contratti di fiume, di cui al programma 01 «Difesa del suolo» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titoli 1 e 2;

g) alla legge regionale 29 novembre 1984, n. 72 (Interventi regionali per l'adeguamento del sistema portuale laziale) e all'art. 59 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo alle disposizioni per il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture portuali del Lazio, di cui al programma 03 «Trasporto per vie d'acqua» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titoli 1 e 2;

h) all'art. 21, comma 9, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo al fondo per il piano energetico regionale (PER Lazio), di cui al programma 01 «Fonti energetiche» della missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», titoli 1 e 2.

4. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere:

a) le risorse assegnate in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. (CIPE) 28 luglio 2020, n. 38 «Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il sud e la coesione territoriale», nonché le ulteriori risorse derivanti da specifici trasferimenti statali in materia;

b) le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma Operativo FESR, OP1 - Un'Europa più intelligente e OP2 - Un'Europa più verde, al Piano di Sviluppo FEASR, OG 2 - Rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione e al Programma operativo FSE, OP4 - Un'Europa più sociale.



Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 24 febbraio 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

(*Omissis*).

22R00437

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2022, n. 3.

Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) nonché per agevolare l'accesso e la progressione di carriera nei relativi settori lavorativi.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - del 24 febbraio 2022, n. 18 - Supplemento n. 1)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento europeo e internazionale, di quanto previsto dagli articoli 6, comma 6 e 7, comma 2, lettera h), dello Statuto, nonché in conformità con la Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma di azione adottate a Pechino, il 15 settembre del 1995, dalla Quarta Conferenza mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni unite (ONU) sulle donne e con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata, con risoluzione 70/1 del 25 settembre 2015, dall'Assemblea generale dell'ONU e, in particolare, con l'Obiettivo 5 «Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ra-

gazze», promuove l'equiparazione dei diritti e maggiori forme di tutela, favorisce e incentiva azioni a favore delle donne tese al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, alla promozione della formazione, del rafforzamento delle competenze, dell'aumento della presenza nell'ambito lavorativo e dell'abbattimento delle barriere ai percorsi di sviluppo delle carriere nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM).

Art. 2.

Obiettivi e interventi

1. La presente legge, per le finalità di cui all'art. 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea nonché statale e, in particolare, della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, detta disposizioni volte:

a) alla promozione dell'uguaglianza e delle pari opportunità;

b) al contrasto e alla lotta verso ogni forma di pregiudizio e stereotipo di genere e, in particolare, di quelli che alimentano il divario di conoscenze tra le donne e gli uomini rispetto alle materie STEM;

c) alla diffusione della passione, sin dall'infanzia, per le materie scientifiche e tecnologiche e della consapevolezza delle opportunità, anche professionali, che le discipline STEM possono offrire alle donne;

d) alla promozione della formazione STEM incoraggiando le studentesse allo studio di tali materie stimolando l'apprendimento fin dalla più giovane età;

e) alla valorizzazione dei talenti e delle capacità tecnico-scientifiche delle donne e al sostegno della scelta di percorsi scientifici;

f) alla promozione e al sostegno dell'occupazione, delle carriere e dell'imprenditorialità delle donne nel campo delle discipline STEM;

g) al contrasto delle barriere ai percorsi di sviluppo delle carriere delle donne nelle discipline STEM.

2. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, in coerenza con i piani e i programmi regionali, statali ed europei, anche con il concorso dei fondi europei, promuove, sostiene e finanzia, anche nella forma della compartecipazione e/o del cofinanziamento e del partenariato pubblico - privato, interventi concernenti, in particolare:

a) la promozione di iniziative, rivolte alle alunne della scuola primaria e secondaria di primo grado, per stimolare l'apprendimento delle materie STEM, anche attraverso l'introduzione di metodi innovativi di comprensione del metodo scientifico e di somministrazione dei percorsi di approfondimento, per favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza tra le giovani della propria attitudine verso le conoscenze scientifiche, per il sostegno nello studio di materie scientifiche, per la promozione di progetti di *coding*, di progetti di sviluppo logico, di



alfabetizzazione digitale e di orientamento alla scienza, per l'istituzione di premi per giovani inventrici, di interventi per il sostegno alla scelta di percorsi scientifici e delle capacità tecnico scientifiche delle ragazze;

b) l'attivazione di programmi di orientamento allo studio, rivolti in particolare alle studentesse della scuola secondaria di secondo grado, che ne promuovano le carriere scientifiche, anche attraverso l'organizzazione di incontri, testimonianze in aula e masterclass sulle sfide della ricerca nei diversi ambiti scientifici e sul ruolo centrale che le conoscenze e le competenze in questi settori hanno nella costruzione del futuro, per la diffusione della consapevolezza delle opportunità, anche professionali, che le discipline STEM possono offrire alle donne, per contrastare la loro sotto-rappresentazione in settori strategici, favorendo allo stesso tempo l'uguaglianza di genere e le pari opportunità;

c) l'organizzazione di corsi di formazione rivolti al personale docente, in particolare delle scuole primarie e secondarie di primo grado, volti a trasmettere le adeguate competenze sulle tematiche degli stereotipi di genere, sulle modalità innovative di insegnamento delle materie scientifiche e matematiche e sull'istruzione digitale;

d) l'istituzione di borse di studio, destinate alle studentesse, per incentivare e sostenere la scelta di percorsi nei settori scientifici a bassa partecipazione femminile;

e) l'organizzazione di corsi di formazione professionalizzante e specializzata nonché di tirocini formativi, rivolti prioritariamente alle donne che devono entrare o rientrare nel mercato del lavoro, diretti a fornire le adeguate competenze in campo scientifico, nell'uso di tecnologie digitali e di programmi, nella gestione di *software* per data *analysis*;

f) l'attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) dedicati in prevalenza alle studentesse, nel campo della programmazione e dello sviluppo di prodotti digitali;

g) la promozione di progetti e di corsi per la formazione professionale, rivolti alle donne e dedicati alle micro, piccole e medie imprese (PMI), alle lavoratrici autonome e artigiane, per l'acquisizione di competenze digitali, al fine di facilitare l'accesso al mercato digitale;

h) la promozione di iniziative per incentivare la valorizzazione delle competenze delle donne, in particolare presso le università, i centri di ricerca pubblici e privati e le imprese che lavorano nella ricerca, anche attraverso la predisposizione e l'adozione di *gender equality plans*, al fine di rendere tali organizzazioni più inclusive e in grado di valorizzare tutti i talenti superando stereotipi e discriminazioni di genere;

i) la promozione, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, di dottorati anche industriali, in particolare quelli legati alle esigenze del territorio, per valorizzare

le competenze sviluppate in ambito lavorativo e permettere la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, facilitando il passaggio dall'università al mercato del lavoro e migliorando le opportunità di inserimento lavorativo di giovani donne altamente qualificate;

l) la promozione dell'utilizzo del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca a favore delle donne, nei campi inerenti le materie STEM;

m) la promozione di iniziative per incentivare l'occupazione e la progressione di carriera delle donne nei settori STEM e in quelli delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), anche mediante il riconoscimento di benefici premiali a favore delle imprese che operano in tali settori;

n) la promozione di progetti per la creazione di *gender innovation hub*, di ecosistemi territoriali, spazi fisici dove possano incontrarsi imprese, ricerca e formazione per sostenere lo sviluppo di un'innovazione tecnologica e digitale attenta alle implicazioni di genere;

o) l'organizzazione di corsi e programmi per l'alfabetizzazione digitale, rivolti in particolare alle fasce più vulnerabili nelle quali tali competenze sono normalmente più carenti, al fine di fornire le necessarie competenze digitali di base;

p) la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi dell'uguaglianza di genere, delle pari opportunità e del rispetto delle differenze, del contrasto verso ogni forma di pregiudizio e stereotipo di genere con particolare riferimento alle materie STEM, dell'importanza di una formazione STEM per le ragazze rispetto alle professioni di domani;

q) la promozione e la realizzazione di giornate informative e campagne di sensibilizzazione, anche attraverso convegni, seminari di studio e l'utilizzo dei *social*, per appassionare alle materie STEM le giovani generazioni, in particolare bambine e adolescenti, per stimolare l'apprendimento delle materie STEM e favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza tra le giovani studentesse della propria attitudine verso le conoscenze scientifiche, per la promozione della scelta di percorsi scientifici e delle carriere STEM delle donne;

r) la promozione di programmi di sviluppo delle carriere delle donne che lavorano nel campo della formazione, della ricerca e dell'innovazione in discipline STEM, favorendone il coinvolgimento nei processi decisionali attraverso azioni specifiche e attuali per i diversi livelli di carriera.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, secondo quanto previsto dal programma annuale degli interventi di cui all'art. 6, gli



enti locali o altri enti pubblici territoriali, i municipi, le scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, le università pubbliche e gli enti di ricerca, le università private che abbiano la sede legale e/o operativa nella Regione, gli enti di formazione professionale accreditati e gli enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, che abbiano finalità statutarie connesse e coerenti con le finalità della presente legge, che siano costituiti da almeno due anni e aventi sede legale e/o operativa nel territorio regionale, nonché le imprese private, con sede legale e/o operativa nel territorio regionale che abbiano vocazione e competenza specifica nei settori e ambiti STEM e gli eventuali ulteriori requisiti individuati con il piano di cui all'art. 5.

Art. 4.

Strumenti partecipativi e collaborativi

1. La Regione provvede alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, anche attraverso la stipula di accordi, protocolli d'intesa, convenzioni e altre forme di partenariato e promuove, altresì, la conclusione di accordi, protocolli e altre forme di collaborazione tra i soggetti di cui all'art. 3.

Art. 5.

Piano triennale degli interventi

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, in coerenza con le previsioni dei piani operativi regionali e nel rispetto della programmazione economica regionale, adotta con cadenza triennale, sentita la commissione consiliare competente, anche sulla base delle proposte dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e successive modifiche, il piano triennale degli interventi per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere e per la promozione della formazione e del rafforzamento delle competenze, dell'aumento della presenza nell'ambito lavorativo e dell'abbattimento delle barriere ai percorsi di sviluppo delle carriere delle donne nelle discipline STEM, di seguito denominato piano triennale.

2. Il piano triennale individua:

a) gli ambiti e gli obiettivi prioritari d'intervento tra quelli elencati all'art. 2, comma 2, da perseguire nel triennio di riferimento con i relativi valori attesi di risultato e i rispettivi indicatori;

b) i criteri e le modalità per la verifica del perseguimento degli interventi di cui alla lettera a);

c) gli eventuali requisiti ulteriori richiesti alle imprese private ai sensi dell'art. 3;

d) il quadro delle risorse finanziarie pluriennali disponibili a legislazione vigente al fine di realizzare gli interventi di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 6.

Programma annuale degli interventi

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, sulla base del piano triennale, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma annuale degli interventi per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere e per la promozione della formazione e del rafforzamento delle competenze, dell'aumento della presenza nell'ambito lavorativo e dell'abbattimento delle barriere ai percorsi di sviluppo delle carriere delle donne, nelle discipline STEM, di seguito denominato programma annuale.

2. Il programma annuale definisce gli obiettivi e le priorità annuali, gli ambiti, le modalità e i criteri in base ai quali individuare le iniziative e gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, nonché il riparto delle risorse.

3. Il programma annuale definisce, altresì, i criteri e le modalità relativi alla:

a) presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;

b) valutazione delle domande per la formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;

c) erogazione dei finanziamenti;

d) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

4. La Regione concede i finanziamenti di cui alla presente legge con procedure a evidenza pubblica.

Art. 7.

Disposizione di prima attuazione

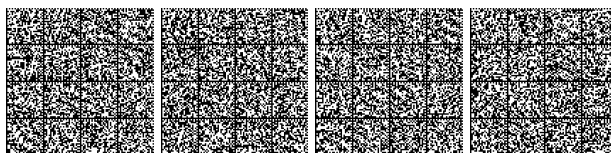
1. In fase di prima attuazione, la Giunta regionale adotta, sentita la commissione consiliare competente, il piano triennale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Clausola valutativa.

Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti nel promuovere la formazione, la ricerca, l'inserimento lavorativo e la carriera scientifica nelle discipline STEM. A tal fine, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attua-



zione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che descrive:

a) gli interventi realizzati, i soggetti beneficiari dei finanziamenti, i soggetti coinvolti, le eventuali forme di partecipazione, adesione, collaborazione e partenariato attivate, le risorse stanziare e quelle effettivamente utilizzate, i risultati conseguiti;

b) le eventuali difficoltà incontrate nella realizzazione degli interventi.

2. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l'attuazione degli interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 9.

Modifica all'art. 9 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 «Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna» e successive modifiche).

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 4/2014, dopo le parole: «pari opportunità» sono inserite le seguenti: «al fine di contrastare gli stereotipi di genere negli ambiti dell'istruzione, della formazione e del lavoro e per favorire, in particolare, il superamento del divario esistente in ordine alle competenze, all'occupazione e alla progressione di carriera delle donne nelle discipline e nei settori scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici (STEM)».

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», del «Fondo per le iniziative in favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'appren-

dimento, la formazione e l'occupazione nel campo delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)» e del «Fondo per le iniziative in favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere attività culturali, sociali, sportive ed a carattere informativo nel campo delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)», le cui autorizzazioni di spesa pari, rispettivamente, a euro 250.000,00, per l'anno 2022 e a euro 350.000,00, per l'anno 2023, e a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale, le risorse relative, in particolare:

a) alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio) e alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) e successive modifiche, iscritte nei programmi 04 «Istruzione universitaria» e 07 «Diritto allo studio» della missione 07 «Istruzione e diritto allo studio», titolo 1;

b) alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche, iscritte nel programma 02 «Formazione professionale» della missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», titolo 1;

c) alla legge regionale n. 4/2014 e successive modifiche, iscritte nel programma 04 della missione 12, titolo 1;

d) alla legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) e successive modifiche, iscritte nel programma 04 «Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale» della missione 15, titolo 1;

e) alla legge regionale 6 luglio 2021, n. 10 (Disposizioni per la realizzazione di *open innovation center*), iscritte nel programma 03 «Ricerca e innovazione» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titoli 1 e 2.



3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse assegnate dallo Stato in materia di istruzione e formazione professionale, nonché le risorse dei nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP1 - Un'Europa più intelligente ed al Programma operativo FSE, OP4 - Un'Europa più sociale.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 24 febbraio 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

(Omissis);

22R00438

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2022, n. 4.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 24 - Supplemento n. 2 del 17 marzo 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riaccertamento dei residui attivi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, i residui attivi corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili o insussistenti alla data del

31 dicembre 2020 sono eliminati dalle scritture contabili per un importo complessivo pari a euro 313.104.839,27, di cui:

a) euro 134.526.048,26 corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili o insussistenti derivanti da esercizi pregressi;

b) euro 178.578.791,01 corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili o insussistenti derivanti dalla competenza.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, i residui attivi corrispondenti a crediti non ancora esigibili relativi all'esercizio 2020 sono reimputati nell'esercizio 2021, in cui risultano esigibili, per un importo complessivo di euro 1.308.550.026,59.

Art. 2.

Riaccertamento dei residui passivi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, i residui passivi corrispondenti a debiti insussistenti alla data del 31 dicembre 2020 sono eliminati dalle scritture contabili, per un importo complessivo pari a euro 265.194.922,94, di cui:

a) euro 8.435.086,81, corrispondenti a debiti insussistenti derivanti da esercizi pregressi;

b) euro 256.759.836,13, corrispondenti a debiti insussistenti derivanti dalla competenza.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, i residui passivi corrispondenti a debiti non ancora esigibili relativi all'esercizio 2020 sono reimputati nell'esercizio 2021, in cui risultano esigibili, per un importo complessivo pari a euro 1.622.447.754,35.

Art. 3.

Entrate di competenza

1. Le entrate, classificate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 118/2011 in «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» (Titolo 1), «Entrate per trasferimenti correnti» (Titolo 2), «Entrate extratributarie» (Titolo 3), «Entrate in conto capitale» (Titolo 4), «Entrate da riduzione di attività finanziarie» (Titolo 5),



«Entrate per accensione prestiti» (Titolo 6), «Entrate per anticipazione da istituto tesoriere/cassiere» (Titolo 7), «Entrate per conto terzi e partite di giro» (Titolo 9), ed accertate nell'esercizio finanziario 2020 per la competenza dell'esercizio stesso, risultano stabilite in:

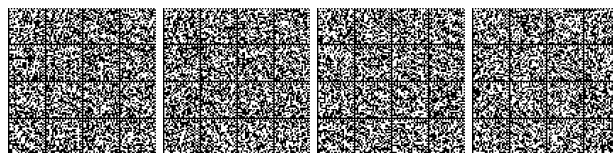
Entrate accertate	23.375.228.143,26 (+)
delle quali riaccertate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011	
- per crediti non esigibili nell'anno 2020	1.308.550.026,59 (-)
- per crediti assolutamente inesigibili o insussistenti	178.578.791,01 (-)
Entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2020	21.888.099.325,66 (+)
delle quali rimosse	19.958.289.218,91 (-)
delle quali rimaste da riscuotere	1.929.810.106,75

Art. 4.

Spese di competenza

1. Le spese, classificate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 118/2011 in spese per «Servizi istituzionali, generali e di gestione» (Missione 1), «Giustizia» (Missione 2), «Ordine pubblico e sicurezza» (Missione 3), «Istruzione e diritto allo studio» (Missione 4), «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali» (Missione 5), «Politiche giovanili, sport e tempo libero» (Missione 6), «Turismo» (Missione 7), «Assetto del territorio ed edilizia abitativa» (Missione 8), «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» (Missione 9), «Trasporti e diritto alla mobilità» (Missione 10), «Soccorso civile» (Missione 11), «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (Missione 12), «Tutela della salute» (Missione 13), «Sviluppo economico e competitività» (Missione 14), «Politiche per il lavoro e la formazione professionale» (Missione 15), «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (Missione 16), «Energia e diversificazione delle fonti energetiche» (Missione 17), «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» (Missione 18), «Relazioni internazionali» (Missione 19), «Fondi ed accantonamenti» (Missione 20), «Debito pubblico» (Missione 50), «Anticipazioni finanziarie» (Missione 60) e «Servizi per conto terzi» (Missione 99), ed impegnate nell'esercizio 2020 per la competenza dell'esercizio stesso risultano stabilite in:

Spese impegnate	23.542.831.344,90 (+)
delle quali riaccertate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011	
- per debiti non esigibili nell'anno 2020	1.622.447.754,35 (-)
- per debiti insussistenti	256.759.836,13
Spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2020	21.663.623.754,42 (+)
delle quali pagate	18.896.883.037,53 (-)
delle quali rimaste da pagare	2.766.740.716,89



Art. 5.

Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza

1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 2020 risulta stabilito come segue:

Entrate complessive accertate	23.375.228.143,26 (+)
<i>Somme riaccertate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011:</i>	
<i>per crediti assolutamente inesigibili o insussistenti</i>	178.578.791,01 (–)
<i>per crediti non esigibili nell'anno 2020</i>	1.308.550.026,59 (–)
Entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2020	21.888.099.325,66 (+)
Spese complessive impegnate	23.542.831.344,90 (+)
<i>Somme riaccertate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011:</i>	
<i>per debiti insussistenti</i>	256.759.836,13 (–)
<i>per debiti non esigibili nell'anno 2020</i>	1.622.447.754,35 (–)
Spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2020	21.663.623.754,42 (+)
Differenza (al lordo del riaccertamento)	-167.603.201,64
Differenza (al netto del riaccertamento)	224.475.571,24
Fondo Pluriennale Vincolato in entrata	717.364.648,46 (+)
Fondo Pluriennale Vincolato di spesa	699.382.943,87 (–)
Risultato della gestione di competenza	242.457.275,83



Art. 6.

Residui attivi provenienti dall'esercizio 2019 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2019 e precedenti risultano stabiliti in:

Residui attivi iniziali	4.391.647.549,92 (+)
dei quali riaccertati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011, per crediti assolutamente inesigibili o insussistenti	134.526.048,26 (-)
dei quali riscossi durante l'esercizio 2020	2.399.010.014,62 (-)
dei quali rimasti da riscuotere al 31.12.2020	1.858.111.487,04

Art. 7.

Residui passivi provenienti dall'esercizio 2019 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2019 e precedenti risultano stabiliti in:

Residui passivi iniziali	4.171.182.423,22 (+)
dei quali riaccertati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011, per debiti insussistenti	8.435.086,81 (-)
dei quali pagati durante l'esercizio 2020	2.452.776.666,69 (-)
dei quali rimasti da pagare al 31.12.2020	1.709.970.669,72

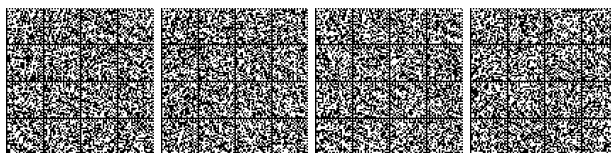
Art. 8.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 risultano stabiliti in:

a) Somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 2019 e precedenti	1.858.111.487,04 (+)
b) Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2020	1.929.810.106,75 (+)

Totale residui attivi al 31.12.2020 3.787.921.593,79



Art. 9.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 risultano stabiliti in:

a) Somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 2019 e precedenti	1.709.970.669,72 (+)
b) Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2020	2.766.740.716,89 (+)
Totale residui passivi al 31.12.2020	4.476.711.386,61

Art. 10.

Disponibilità di cassa

1. L'avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 è stabilito in euro 2.402.572.366,33, in base alle seguenti risultanze:

Avanzo di cassa al 31.12.2019	1.394.932.837,02 (+)
Riscossioni dell'esercizio 2020:	
a) in conto competenza	19.958.289.218,91 (+)
b) in conto residui attivi	2.399.010.014,62 (+)
Pagamenti dell'esercizio 2020:	
a) in conto competenza	18.896.883.037,53 (-)
b) in conto residui passivi	<u>2.452.776.666,69 (-)</u>
Avanzo di cassa al 31.12.2020	2.402.572.366,33



Art. 11.

Risultato di amministrazione

1. La determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, nelle componenti disciplinate dalla legislazione vigente, è indicata nel «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2020» annesso alla presente legge, ed è di seguito riepilogata:

Fondo cassa al 31.12.2020	2.402.572.366,33	
Residui Attivi	3.787.921.593,79	(+)
Residui Passivi	4.476.711.386,61	(-)
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	172.387.778,44	(-)
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale	526.995.165,43	(-)
Risultato di amministrazione al 31.12.2020	1.014.399.629,64	
<i>Parte accantonata</i>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2020	165.000.000,00	(-)
Accantonamento residui perenti al 31.12.2020	523.518.456,81	(-)
Fondo anticipazioni di liquidità al 31.12.2020	7.375.815.084,74	(-)
Fondo perdite società partecipate	4.299.664,00	(-)
Fondo contenzioso	62.726.431,84	(-)
Altri accantonamenti	177.000.000,00	(-)
<i>Parte vincolata</i>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	52.701.873,03	(-)
Vincoli derivanti da trasferimenti	492.345.219,30	(-)
Altri vincoli	236.825.621,41	(-)
Totale parte disponibile - Disavanzo	-8.075.832.721,49	
di cui:		
Fondo anticipazioni di liquidità al 31.12.2020	-7.375.815.084,74	
Disavanzo per debito autorizzato e non contratto	0,00	
Disavanzo da ripianare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del d.l. 78/2015	-332.438.043,29	
Disavanzo da ripianare originatosi nel 2020	-367.579.593,46	
Totale	-8.075.832.721,49	
Disavanzo al netto del Fondo anticipazioni liquidità	-700.017.636,75	

2. Il risultato di amministrazione di cui al comma 1 e l'avanzo di cassa di cui all'art. 10 sono iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023, per l'esercizio 2021. Sono a tal fine autorizzate le necessarie variazioni di bilancio, secondo la normativa vigente in materia.



Art. 12.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Il risultato economico dell'esercizio 2020 è stabilito in euro -108.738.178,19 in base alle seguenti risultanze:

Conto Economico	Valori al 31/12/2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	16.590.639.223,85
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	16.590.639.223,85
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	16.116.699.318,89
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	16.116.699.318,89
DIFFERENZA (A - B)	473.939.904,96
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-566.795.603,35
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-566.795.603,35
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-12.827.340,66
TOTALE RETTIFICHE (D)	-12.827.340,66
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	13.563.092,40
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	13.563.092,40
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-92.119.946,65
IMPOSTE	16.618.231,54
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-108.738.178,19

2. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2020 è stabilita in euro 8.073.794.300,23 in base alle seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale - Attivo	Valori al 31/12/2020
A) CREDITI VS STATO E ALTRE AMM.NI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00
TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A)	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	63.240.276,68
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.149.446.398,54
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	413.077.104,50
TOTALI IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.625.763.779,72
C) ATTIVO CIRCOLANTE	6.050.501.656,93
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.050.501.656,93
D) RATEI E RISCONTI	397.528.863,58
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	397.528.863,58
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	8.073.794.300,23



3. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2020 è stabilita in euro 8.073.794.300,23 in base alle seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale - Passivo	Valori al 31/12/2020
A) PATRIMONIO NETTO	-21.183.789.634,38
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	-21.183.789.634,38
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	244.026.095,84
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	244.026.095,84
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0
TOTALE T.F.R. (C)	0
D) DEBITI	28.330.115.131,44
TOTALE DEBITI (D)	28.330.115.131,44
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	683.442.707,33
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	683.442.707,33
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	8.073.794.300,23
CONTI D'ORDINE	0,00

Art. 13.

Approvazione del rendiconto

1. È approvato il rendiconto generale della Regione Lazio per l'anno finanziario 2020, così come risulta dagli articoli precedenti.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 15 marzo 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

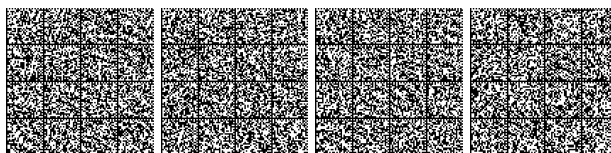
(Omissis).

22R00439

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-045) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

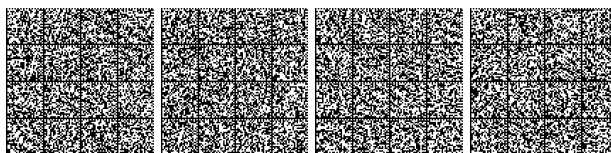
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo congruaggio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

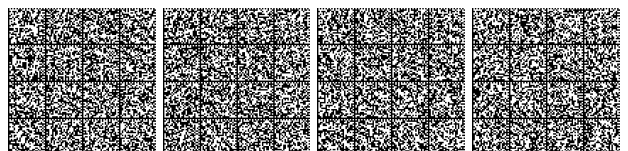
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 4,00

